Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 292 dell'11 novembre 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **636.**

Revisione della disciplina del contenzioso tributario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **637.**

Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **638.**

Disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **639.**

Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **640.**

Imposta sugli spettacoli.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **636**.

Revisione della disciplina del contenzioso tributario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

CAPO I
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Sezione I
COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Art. 1.

Controversie devolute alle commissioni tributarie

Le commissioni tributarie di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 e successive modificazioni, sono riordinate in: commissioni tributarie di primo grado; commissioni tributarie di secondo grado; commissione tributaria centrale.

Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) imposta locale sui redditi;

d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella *A* allegata al decreto stesso nei casi in cui la imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;

e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) imposta di registro;

g) imposta sulle successioni e donazioni;

h) imposte ipotecarie;

i) imposta sulle assicurazioni.

Appartengono, altresì, alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, la estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

Sezione II
COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 2.

Commissioni tributarie di primo grado

Le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali.

La competenza è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso.

Ogni commissione è formata da una o più sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vice presidente e quattro membri.

Il presidente della commissione è scelto fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo, e presiede l'unica o la prima sezione. I presidenti delle altre sezioni ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

La metà dei membri della commissione è scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascun consiglio comunale provvede a designare un numero non superiore a quello dei membri la cui designazione è demandata ai comuni. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente del tribunale.

L'altra metà dei membri da nominare è scelta fra le persone, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente del tribunale ha facoltà di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente del tribunale il quale, trascorso il termine indicato nel quinto comma, vi provvede anche se non gli sono pervenute tutte le designazioni da parte dei comuni. Qualora le persone designate dai comuni non siano in totale almeno il doppio dei membri da nominare tra i designati dai comuni, il presidente procede alla scelta anche al di fuori delle persone designate dai comuni. Quando i membri da nominare fra quelli designati dai comuni sono più di tre la scelta non può cadere per più di un terzo fra le persone designate dal medesimo comune.

Alle nomine provvede in conformità il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Il numero delle sezioni di ogni commissione è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

Commissioni tributarie di secondo grado

Le commissioni di secondo grado hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e conoscono delle impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni di primo grado che hanno sede nel territorio della provincia.

Ogni commissione è formata da una o più sezioni, composta ciascuna di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri.

Il presidente della commissione, i presidenti di sezione ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo.

Il presidente della commissione presiede l'unica o la prima sezione.

La metà dei membri della commissione è scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dal consiglio provinciale.

Il consiglio provinciale provvede alle designazioni per un numero triplo di quello dei membri da nominare.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza del consiglio provinciale sono effettuate dal consiglio regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dal consiglio provinciale di Trento e dal consiglio provinciale di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dai consigli dei consorzi stessi.

Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente della corte di appello.

L'altra metà dei membri da nominare è scelta fra le persone, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente della corte di appello ha facoltà di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente della corte di appello ed alle nomine provvede in conformità il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Il numero delle sezioni di ogni commissione è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 4.

Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie

I componenti delle commissioni di primo e di secondo grado debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) essere di buona condotta;

d) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di età;

e) possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di 2° grado di qualsiasi tipo;

f) avere la residenza in uno dei comuni della circoscrizione per la commissione di primo grado e della provincia per la commissione di secondo grado;

g) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 5.

Incompatibilità

Non possono far parte delle commissioni tributarie, finchè permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

a) i membri del parlamento;

b) i consiglieri regionali;

c) i prefetti;

d) gli intendenti di finanza;

e) gli amministratori degli enti che applicano tributi o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi indicati all'art. 1 nonchè coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei corpi di polizia in attività di servizio;

g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonchè del catasto e dei servizi tecnici erariali;

h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;

i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.

Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezioni i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.

Nessuno può far parte di più di una commissione.

Art. 6.

Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie

Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 5;

c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissione volontaria secondo i rispettivi ordinamenti;

d) senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della commissione;

e) contravvengono al divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 10;

f) se presidenti delle commissioni o delle sezioni, omettono senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, di convocare il collegio giudicante.

La decadenza è dichiarata dal Ministro per le finanze su proposta del presidente del tribunale o della corte d'appello, secondo le rispettive competenze.

Art. 7.

Composizione delle sezioni

All'inizio di ogni anno il presidente della commissione, con suo provvedimento, determina la composizione delle sezioni.

Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o del vice presidente e di due membri.

Sezione IV

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Art. 8.

Commissione tributaria centrale

La commissione centrale ha sede in Roma ed è composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.

Il numero delle sezioni è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni.

Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio è presieduto dal membro più anziano.

Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione più anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, così come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della commissione, subentra il membro più anziano della rispettiva sezione.

Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianità è determinata dalla nomina e, in subordine, dall'età.

Art. 9.

Componenti della commissione tributaria centrale

I membri della commissione centrale sono scelti fra appartenenti alle seguenti categorie in attività di servizio o a riposo che non hanno superato il 72° anno di età:

a) magistrati della corte di cassazione;

b) magistrati del consiglio di stato, con qualifica non inferiore a consigliere;

c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere;

d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;

e) professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purchè non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma;

f) impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale.

Possono, altresì, far parte della commissione, nei limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli avvocati che siano stati iscritti almeno da dieci anni all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che rinuncino alla iscrizione all'albo professionale.

Gli impiegati di cui alla lettera *f*) del primo comma, se accettano la nomina, sono messi fuori ruolo e sono collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della commissione e, in ogni caso, non oltre il 65° anno d'età.

I presidenti di sezione sono scelti fra i membri più anziani per appartenenza alla commissione centrale che hanno qualifica non inferiore a presidente di sezione della corte di cassazione, del consiglio di stato e della corte dei conti.

Il presidente della commissione centrale è scelto fra i magistrati della corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.

Le nomine sono fatte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze, il quale per i membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle designazioni dei capi dei rispettivi istituti.

Per le incompatibilità e per la decadenza si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

Sezione V

DISPOSIZIONI COMUNI GENERALI

Art. 10.

Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie

I componenti delle commissioni tributarie hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

Essi restano in carica a tempo indeterminato. Quando si rendono necessarie sostituzioni di componenti deceduti o comunque cessati dall'ufficio, si osserva il procedimento di cui agli articoli 2, 3 e 9.

I componenti delle commissioni tributarie cessano in ogni caso dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Durante l'incarico i componenti delle commissioni tributarie non possono assistere o rappresentare contribuenti in vertenze tributarie.

Art. 11.

Giuramento

I presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni tributarie sono tenuti, all'atto dell'ammissione in carica, a prestare giuramento con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Il presidente della commissione centrale presta giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, i presidenti delle commissioni di primo e di secondo grado giurano, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci.

Il giuramento del presidente di sezione, dei vice presidenti e dei membri è ricevuto dal presidente della commissione, che abbia già giurato.

Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola.

I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione, salvo quelli previsti dal terzo comma che sono conservati presso la commissione.

Art. 12.

Compensi ai componenti delle commissioni tributarie

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, è annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso.

La misura dei compensi dovuti ai presidenti, ai presidenti di sezione, ai vice presidenti ed ai membri delle commissioni di primo grado e di secondo grado è stabilita dal Ministro per le finanze con criteri uniformi che debbono tenere conto delle funzioni e del contributo di attività da ciascuno portato nonchè delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione.

Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su proposta del presidente della commissione.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i compensi mensili spettanti al presidente, ai presidenti di sezione ed ai membri della commissione centrale. Alla liquidazione ed al pagamento provvede il Ministero delle finanze.

Ai componenti le commissioni tributarie, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

CAPO II

SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Art. 13.

Segreterie delle commissioni tributarie

Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarie sono espletate da impiegati delle carriere direttiva o di concetto dell'amministrazione finanziaria.

Ad ogni segreteria è addetto anche personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

All'assegnazione del personale di cui al presente articolo provvede il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della carriera cui appartiene, salvo quanto stabilito dal successivo art. 14; alla fine di ciascun anno il presidente della commissione riferisce, all'ufficio competente a redigere il rapporto informativo, sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione.

Presso la commissione centrale è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ad ordinare in massime le decisioni della commissione stessa. Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per le finanze potrà essere regolato il collegamento col centro elettronico di documentazione della corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia ed alla legislazione e per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della commissione centrale.

Art. 14.

Compensi al personale di segreteria

Agli impiegati di cui all'articolo precedente che si distinguono per assiduità e rendimento è concesso, su proposta del presidente della commissione, uno speciale compenso mensile il cui importo non può essere superiore al dieci per cento dello stipendio.

Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle commissioni spetta, inoltre, un gettone di presenza di lire tremila per ogni seduta.

Alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti compensi provvede l'intendenza di finanza per le commissioni di primo e di secondo grado ed il Ministero delle finanze per la commissione centrale.

CAPO III

PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Sezione I

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

Art. 15.

Ricorso alla commissione tributaria di primo grado

Il ricorso alla commissione di primo grado deve contenere:

a) l'indicazione della commissione adita;

b) l'oggetto della domanda;

c) l'indicazione dell'atto cui la controversia si riferisce, ovvero dell'ufficio nei confronti del quale è proposto il ricorso;

d) i motivi;

e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, ove del caso, il suo legale rappresentante nonchè la residenza o l'eventuale domicilio eletto;

f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante.

Il ricorso è inammissibile se manca la sottoscrizione o se risulta assolutamente incerto uno degli altri elementi indicati nel comma precedente alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*).

Se il ricorrente non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio, gli atti del procedimento gli sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

Le indicazioni della residenza o del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del giudizio dinanzi alle commissioni finchè il contribuente non comunichi la variazione alla segreteria della commissione competente.

Art. 16.

Termine per ricorrere

Il termine per proporre il ricorso alla commissione di primo grado è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'avviso di accertamento, dell'ingiunzione, del ruolo, del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie. Per notificazione del ruolo si intende la notificazione della cartella esattoriale.

Il ricorso contro l'ingiunzione o il ruolo è ammesso soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie ovvero per vizi loro propri.

Nei casi in cui il pagamento del tributo ha avuto luogo senza preventiva imposizione e nei casi in cui il contribuente afferma essere sopravvenuto il diritto al rimborso, si considera imposizione il rifiuto di restituzione della somma pagata, ovvero il silenzio dell'amministrazione per novanta giorni dalla intimazione a provvedere notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e il ricorso deve essere proposto, salve diverse disposizioni delle singole leggi d'imposta, entro sessanta giorni dal rifiuto o dalla scadenza dei novanta giorni.

Art. 17.

Presentazione del ricorso

Il ricorso, insieme ad una copia in carta semplice, è presentato alla commissione mediante consegna alla segreteria che ne rilascia ricevuta, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.

Se la copia non è allegata, il ricorso è improcedibile. Decorso un anno dalla sua presentazione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione è pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo alla commissione nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

La copia di cui ai precedenti commi viene trasmessa all'ufficio, a cura della segreteria, entro dieci giorni dal ricevimento, mediante elenco datato e sottoscritto dal segretario della commissione.

Se la commissione è formata da più sezioni, il presidente della commissione assegna il ricorso a una delle sezioni.

Art. 18.

Deduzioni dell'ufficio

Entro centoventi giorni dalla data dell'elenco di trasmissione della copia del ricorso, l'ufficio deve far pervenire alla commissione le proprie deduzioni in duplice copia, di cui una per il contribuente, e l'eventuale documentazione. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Art. 19.

Fissazione dell'udienza e memorie difensive

Presentate le deduzioni ovvero decorso il termine per la loro presentazione, il presidente fissa la udienza di discussione e nomina il relatore.

Almeno trenta giorni prima, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti a cura della segreteria.

Fermo quanto stabilito in ordine alla produzione di documenti nell'art. 36, fino a dieci giorni prima dell'udienza le parti possono consultare gli atti presso la segreteria e depositare memorie in originale e copia in carta semplice e documenti.

Fino a dieci giorni precedenti la prima udienza avanti la commissione di primo grado il contribuente può dedurre motivi ed eccezioni ancorchè non indicati nel ricorso.

Se la presentazione e la deduzione di motivi, documenti ed eccezioni sono avvenute in data che non ha consentito all'altra parte di replicare, la commissione, su richiesta dell'altra parte, può disporre un differimento ad udienza fissa.

Art. 20.

Udienza e decisione

All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti, indi il presidente le ammette alla discussione.

Dell'udienza è redatto verbale dal segretario.

La decisione è adottata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviarla di non oltre trenta giorni.

Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, è depositato immediatamente in segreteria e le parti possono prenderne visione. Nello stesso modo si procede quando il collegio emette ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.

In caso di impedimento del relatore il presidente può sostituirlo ovvero rinviare la discussione ad altra udienza.

In caso di impedimento delle parti o per esigenze di servizio, il presidente può rinviare l'udienza di discussione.

Della nuova udienza di discussione deve essere data comunicazione alle parti nei modi previsti dall'art. 19.

Se il rinvio è disposto in udienza e a data fissa, la comunicazione alle parti presenti viene fatta oralmente.

Art. 21.

Rinnovazione di notificazione

La commissione, se rileva un vizio che, ai sensi dell'art. 160 del codice di procedura civile, importa nullità della notificazione dell'atto dell'ufficio contro il

quale è stato proposto il ricorso e sempre che non si sia verificata sanatoria, sospende con ordinanza il giudizio e assegna un termine non superiore a tre mesi per rinnovare la notificazione stessa. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Decorso detto termine, il presidente fissa la nuova udienza di discussione.

Sezione II

PROCEDIMENTO DI APPELLO

Art. 22.

Appello

L'appello può essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'art. 38.

L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, è presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.

L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 15.

La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, può proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte.

Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto di appello e l'eventuale appello incidentale nonchè il fascicolo del giudizio di primo grado nel quale inserisce copia della decisione impugnata.

Si applicano le disposizioni dell'art. 17. primo e secondo comma.

Art. 23.

Procedimento

Nel procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

Art. 24.

Rinvio alla commissione tributaria di primo grado

La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di notificazione di cui all'art. 21, assegna all'ufficio un termine non superiore a tre mesi per la rinnovazione della notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si è costituito regolarmente o che il collegio è stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione, davanti ad altra sezione della commissione di primo grado o in mancanza, ad altra commissione di primo grado, alla quale il fascicolo del processo è trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per la impugnazione.

In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 19 e 20.

Sezione III

PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Art. 25.

Ricorso alla commissione tributaria centrale

Il ricorso alla commissione centrale può essere proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e deve contenere la indicazione della decisione impugnata e della commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione. Si applica il secondo comma dell'art. 15.

Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, è presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.

La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all'altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, può presentare le proprie deduzioni, con allegata una copia in carta semplice. Le deduzioni non sono inserite nel fascicolo finchè non sia stata presentata la copia.

Nello stesso termine può essere proposto ricorso incidentale con allegata una copia in carta semplice, che è notificata all'altra parte a cura della segreteria.

In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 17.

Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al quarto comma, le parti possono ritirare la copia delle deduzioni e prendere visione del fascicolo.

Successivamente il fascicolo contenente gli atti del giudizio di primo e di secondo grado ed una copia della decisione impugnata è trasmesso alla commissione centrale.

Art. 26.

Motivi del ricorso

Il ricorso alla commissione centrale è proponibile soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.

Art. 27.

Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale

Il presidente della commissione centrale assegna il ricorso ad una delle sezioni salvo che, essendosi verificato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite.

La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della rimessione.

Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione. La data è comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria.

Le parti possono prendere visione del fascicolo e depositare in segreteria, memorie fino a trenta giorni prima della data fissata per la decisione e repliche fino a dieci giorni prima.

Le memorie e le repliche non possono essere inserite nel fascicolo se non ne sia stata depositata copia per l'altra parte.

Le parti hanno diritto di conoscere la composizione della sezione e possono proporre istanza di ricusazione fino al giorno prima della data fissata per la decisione.

La discussione orale non è ammessa.

Art. 28.

Decisione del ricorso

Il ricorso è deciso in camera di consiglio nella data stabilita, salvo che il collegio non ravvisi motivi per rinviarne o continuarne l'esame in altro giorno, ma non oltre sessanta giorni.

Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, è depositato in segreteria e le parti possono prenderne visione.

Art. 29.

Decisioni di rinvio

Se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva già pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado.

Nei casi indicati nell'articolo 24, secondo comma, la commissione centrale anche nelle controversie di cui al primo comma rinvia davanti ad altra sezione della commissione di primo grado che aveva già pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di primo grado.

Se nel termine di ottanta giorni dalla notificazione della decisione di rinvio non è stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla corte di cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui è stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano gli articoli 19 e 20.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Art. 30.

Rappresentanza e difesa del contribuente

Nei giudizi davanti alle commissioni, il contribuente può agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale. Il procuratore speciale, che non sia il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado, deve essere assistito da una delle persone indicate nel terzo comma.

La procura speciale, se è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado e ai soli fini della discussione orale, può essere data con semplice scrittura privata. In ogni altro caso deve essere data mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Sia il contribuente che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti agrari, periti edili, periti industriali e di altre professioni tecniche nonchè da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze.

Se l'incarico è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso incaricato. In udienza l'incarico può essere attribuito oralmente e se ne dà atto a verbale.

Art. 31

Proroga dei termini per gli eredi del contribuente

Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini del procedimento pendenti alla data della morte del contribuente sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.

Agli eredi che non hanno comunicato alla segreteria delle commissioni le loro generalità e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dal decesso, collettivamente ed impersonalmente nella residenza o nel domicilio eletto del defunto, risultanti dagli atti.

Art. 32.

Comunicazioni e notificazioni

Le comunicazioni sono fatte mediante avviso che a cura della segreteria è consegnato alle parti, le quali ne rilasciano ricevuta, o è rimesso per posta in piego raccomandato.

Le notificazioni sono eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero, se richieste dalla segreteria della commissione o dall'ufficio, anche a mezzo di messi comunali o di messi autorizzati dall'amministrazione finanziaria.

Le notificazioni effettuate dai messi sono eseguite secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche:

a) il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'originale dell'avviso o dell'atto ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b) salvo il caso di consegna dell'avviso o dell'atto in mani proprie, la notificazione deve essere effettuata nei luoghi indicati nei ricorsi a norma dell'art. 15;

c) in caso di notificazione non effettuata a mani proprie del destinatario, il messo è esonerato dall'obbligo di darne notizia al destinatario medesimo;

d) le disposizioni degli articoli 142, 143 e 146 del codice di procedura civile non si applicano.

Le notificazioni da effettuarsi a cura della segreteria ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria possono avvenire con la trasmissione di un elenco in duplice esemplare uno dei quali datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente è restituito alla segreteria della commissione ed inserito nel fascicolo.

Art. 33.

Fascicolo del processo

La segreteria della commissione di primo grado forma il fascicolo del processo inserendovi l'originale del ricorso e i documenti prodotti dal ricorrente. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.

Qualora non sia stata proposta impugnazione alla commissione di secondo grado, o dopo la scadenza del termine per l'impugnazione della decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale, il fascicolo è rimesso all'ufficio.

Decorsi due anni dalla data dell'ultima decisione di commissione e fino al decorso di cinque anni dalla data stessa, il contribuente può richiedere la restituzione dei documenti prodotti.

Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo. Si applica il quarto comma dell'art. 38.

Art. 34.

Riunione dei processi

Se dinanzi alla stessa commissione pendono più processi relativi alla medesima controversia ovvero più controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni ancorchè relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la commissione, su richiesta di parte o di ufficio, ne dispone la riunione.

Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende più gravoso può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Art. 35.

Istruzione del processo

Le commissioni di primo e di secondo grado, al fine di conoscere i fatti dedotti in causa dalle parti, hanno tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici dalle singole leggi d'imposta. Il collegio può demandare la esecuzione di tali adempimenti istruttori agli uffici o alla guardia di finanza ovvero delegare uno dei suoi componenti, che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti hanno diritto d'intervenire e di far dare atto a verbale delle loro richieste e deduzioni.

Quando occorra acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessità, le commissioni possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici della amministrazione dello Stato. Il contribuente può presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto, nel termine assegnato dal presidente con provvedimento emesso dopo il deposito della relazione da parte dell'ufficio e comunicato a cura della segreteria.

Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata che non può essere impugnata separatamente dalla decisione.

Art. 36.

Documenti

I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti seperatamente, in apposita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte.

Dinanzi alla commissione centrale possono essere prodotti nuovi documenti, inerenti ai motivi dall'impugnazione o della difesa, soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte resistente.

Le commissioni di primo e di secondo grado e la commissione centrale hanno facoltà di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza.

Se i documenti non sono scritti in lingua italiana, ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente può nominare un traduttore, che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'art. 122 del codice di procedura civile.

Il compenso al traduttore è liquidato dal presidente con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, ed è posto a carico della parte che ha provveduto, anche su ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per i documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e da quest'ultimo prodotti in giudizio, il compenso al traduttore è a carico del contribuente.

La commissione può autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'art. 30, ad espletare la funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a norma del quarto comma del presente articolo.

Art. 37.

Contenuto delle decisioni

Le decisioni delle commissioni tributarie sono emesse in nome del popolo italiano, sono sottoscritte dal presidente e dal relatore e debbono contenere:

1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalità delle parti e della data in cui la decisione è pronunciata;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto;

3) il dispositivo.

Art. 38.

Pubblicazione, comunicazione e notificazione delle decisioni

Le decisioni delle commissioni tributarie sono rese pubbliche mediante deposito in segreteria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla decisione la propria firma e la data.

Il dispositivo delle decisioni è notificato, a cura della segreteria, al contribuente entro dieci giorni dal deposito; nello stesso termine è comunicato all'ufficio con elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente, è restituito alla segreteria della commissione e tenuto a disposizione del contribuente.

A richiesta delle parti, la segreteria rilascia entro dieci giorni copia autentica della decisione. Il contribuente deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze in base al costo del servizio.

Le parti hanno facoltà di provvedere direttamente alla notificazione della decisione, depositando l'originale notificato presso la segreteria della commissione, la quale ne rilascia ricevuta. Se da tale iniziativa deriva duplicità di notificazione alla stessa parte, vale ad ogni effetto la notificazione intervenuta per prima.

Art. 39.

Norma di rinvio

Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli da 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97 e dell'art. 128.

Per le attività degli impiegati di cui al primo comma dell'art. 13, valgono le disposizioni degli articoli 57 e 58 del codice di procedura civile concernenti le attività dei cancellieri.

Sezione V

RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO E REVOCAZIONE

Art. 40.

Impugnazione dinanzi alla corte d'appello

Decorso inutilmente per tutte le parti il termine per ricorrere alla commissione centrale, la decisione della commissione di secondo grado può essere impugnata entro novanta giorni avanti la Corte di appello per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecunarie. L'avvenuta decorrenza del termine deve essere comprovata con certificato della segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.

L'impugnazione si propone mediante atto di citazione ai sensi dell'art. 342 del codice di procedura civile.

Competente a conoscere del gravame è la corte d'appello nel cui distretto ha sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

La segreteria della commissione di secondo grado, su richiesta della cancelleria della corte d'appello, trasmette a questa il fascicolo di ufficio, inserendovi copia della decisione impugnata.

Nel procedimento avanti la corte d'appello si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio di appello, salvo quelle non compatibili con la natura del rapporto tributario. Si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 29 e la riassunzione del processo deve avvenire mediante ricorso alla commissione alla quale è stato rinviato il processo stesso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Art. 41.

Revocazione

Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto relative al giudizio dinnanzi alla commissione di secondo grado.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Insediamento delle commissioni

Le disposizioni concernenti la costituzione delle commissioni tributarie e l'organizzazione delle relative segreterie si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Le commissioni saranno insediate in una data unica entro il 31 dicembre 1973 con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalità con separati successivi decreti. I ricorsi diretti alle commissioni non ancora insediate alla predetta data saranno presentati, con le modalità indicate dall'art. 17, ai competenti uffici finanziari, che ne cureranno l'invio, con le deduzioni di cui all'art. 18, alla segreteria della commissione entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione stessa.

Art. 43.

Controversie pendenti

Alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o a sezioni speciali delle stesse nonchè alle controversie che insorgono dopo l'entrata in vigore delle norme del presente decreto, queste si applicano a decorrere dalla data di insediamento stabilita ai sensi

del precedente art. 42. Da tale data le controversie pendenti in prima istanza dinanzi alle commissioni provinciali o in seconda istanza dinanzi alla commissione centrale sono decise rispettivamente dalle commissioni di primo grado e dalle commissioni di secondo grado.

I fascicoli delle controversie in istruttoria alla predetta data presso gli uffici finanziari sono trasmessi alla segreteria della competente commissione con le deduzioni ed i documenti entro un anno dalla data stessa.

Qualora alla predetta data non siano decorsi i termini previsti dalle leggi vigenti per proporre ricorso alle commissioni tributarie o per l'impugnazione della decisione della commissione distrettuale o provinciale, i termini per il ricorso o per la impugnazione secondo le norme del presente decreto decorrono dalla data stessa.

Nelle controversie decise entro la data di insediamento di cui al primo comma le parti possono esperire l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali, secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti, ovvero proporre il ricorso per cassazione, sempre che i rispettivi termini non siano decorsi.

Dopo la data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42 le norme del presente decreto si applicano anche alle controversie relative a tributi soppressi già di competenza delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle controversie previste dal comma terzo dell'art. 1; i relativi fascicoli sono trasmessi dalle segreterie delle commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale rispettivamente alle segreterie delle commissioni di primo grado, di secondo grado e centrale.

Fino alla data d'insediamento delle commissioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 42, i ricorsi relativi ai tributi di nuova istituzione indicati nell'articolo 1 sono presentati, nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17, ai competenti uffici finanziari, che li trasmettono con le proprie deduzioni alla commissione di primo grado entro novanta giorni dall'insediamento della stessa.

Art. 44.

Istanza per fissazione d'udienza

Entro sei mesi dalla data di cui al secondo o al terzo comma dell'art. 42, il contribuente deve chiedere la trattazione del ricorso o dell'impugnazione da lui proposta, con istanza diretta alla commissione competente ai sensi dell'art. 43 e presentata all'ufficio finanziario competente.

Nell'istanza il contribuente deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15.

In difetto di tale istanza il processo è dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione.

L'estinzione non opera se alla data di cui al primo comma è stata depositata la decisione del ricorso o della impugnazione, ancorchè non ne sia stata effettuata la notificazione.

Nei procedimenti nei quali le commissioni hanno tenuto l'udienza di trattazione prima della predetta data, le relative decisioni devono essere depositate entro la data stessa; in mancanza i ricorsi o le impugnazioni si considerano pendenti anche agli effetti dell'art. 43.

Art. 45.

Componenti delle commissioni

I componenti delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale e delle relative sezioni speciali nonchè quelli delle commissioni censuarie restano in carica fino alla data di insediamento stabilita dal secondo comma dell'art. 42. Fino alla stessa data si provvederà alle sostituzioni eventualmente occorrenti.

Nella prima applicazione del presente decreto, nei confronti delle persone indicate nel comma precedente, si prescinde dai limiti di età stabiliti dagli articoli 4 e 9 ed è elevato di 3 anni quello stabilito nel terzo comma dell'art. 10.

Art. 46.

Norme abrogate

A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati:

l'art. 48 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021; gli articoli 100 e 101 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560; l'art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; gli articoli 20, 21 e 32 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516; l'art. 2 del regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840; le lettere *b*) del secondo comma e *d*) del terzo comma dell'art. 20, la lettera *c*) del primo comma dell'art. 21, le lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153; l'art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514; l'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203; l'art. 6 della legge 5 gennaio 1956, n. 1; gli articoli 36 e 122 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile col presente decreto.

Dalla stessa data è soppressa la competenza di merito della commissione centrale prevista da particolari disposizioni di legge.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 637.

Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto dell'imposta

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.

L'imposta si applica anche nei casi di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.

Agli effetti del presente decreto s'intende per trasferimento anche la costituzione di un diritto reale di godimento.

Art. 2.

Estensione territoriale dell'imposta

L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorchè esistenti all'estero.

Se al momento dell'apertura della successione o al momento della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

Agli effetti del comma precedente si considerano esistenti nello Stato:

1) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;

2) le azioni o quote di società costituite nello Stato, o aventi quivi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa;

3) le obbligazioni e gli analoghi titoli in serie emessi nello Stato e quelli emessi all'estero che si trovano nello Stato;

4) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

5) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie quando il debitore, il trattario o l'emittente sia residente nello Stato;

6) i crediti garantiti su un bene esistente nello Stato fino a concorrenza del valore del bene medesimo, indipendentemente dalla residenza del debitore;

7) i beni viaggianti nel territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione;

8) gli altri beni che si trovano nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

Art. 3.

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalità di cui al comma medesimo.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed è tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità.

Art. 4.

Aliquote

L'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente decreto, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tariffa stessa.

Art. 5.

Soggetti passivi

L'imposta è dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed è determinata, per ciascuno di essi, secondo le disposizioni degli articoli 6 e seguenti e dell'art. 55.

TITOLO SECONDO

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Capo I

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6.

Determinazione dell'imposta

L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera *a*) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono più eredi e legatari l'imposta è ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.

Se l'erede o legatario non è coniuge nè parente in linea retta del defunto la imposta di cui al comma precedente è aumentata dell'importo risultante dalla applicazione delle aliquote indicate alla lettera *b*) della tariffa al valore della quota di eredità o del legato.

Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonchè gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge è elevato a dieci milioni.

Art. 7.

Base imponibile

Il valore globale dell'asse ereditario netto è costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni del capo II, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili, diminuita dall'ammontare degli oneri diversi da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 32.

In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi a seguito della chiusura del fallimento.

Il valore delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote il valore globale dell'asse ereditario è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, comprese quelle che si presumono tali ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 fatte dal defunto agli eredi e legatari. Il valore delle singole quote o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore delle donazioni fatte ai singoli eredi o legatari. Il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da crediti in denaro è determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell'apertura della successione.

Art. 8.

Attivo ereditario

L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

Nell'attivo si considerano compresi danaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario, anche se dichiarati o indicati in inventario per un importo minore.

Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 9.

Beni trasferiti negli ultimi sei mesi

Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto.

La disposizione del precedente comma non si applica per i beni e i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa esercitata dal defunto.

Dal valore dei beni e diritti di cui al primo comma, determinato secondo le disposizioni del capo II, deve essere detratto l'ammontare:

a) dei crediti sorti in dipendenza della alienazione o costituzione, purchè indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36;

b) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione o che, anteriormente all'apertura della successione, siano stati rivenduti ovvero siano stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

c) delle somme impiegate, successivamente al trasferimento, nell'estinzione di passività risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione, nonchè di debiti tributari;

d) delle somme erogate per spese di malattia nonchè per spese per il mantenimento dell'autore della successione e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono detraibili fino a concorrenza di un ammontare massimo mensile di lire duecentomila per l'autore della successione e di lire centomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi intercorsi tra l'alienazione e l'apertura della successione.

Per i conferimenti in società e per le permute, dal valore dei beni conferiti o alienati si detrae quello delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti, semprechè siano stati indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36.

L'amministrazione finanziaria può provare, secondo le norme del codice civile, la simulazione degli atti di trasferimento posti in essere anteriormente agli ultimi sei mesi di vita dell'autore della successione. Le scritture private non autenticate si considerano poste in essere nel momento in cui hanno acquistato data certa a norma del codice civile.

Art. 10.

Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario

Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria:

1) i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;

2) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome;

3) le cose mobili indicate come appartenenti al defunto negli elenchi previsti nel terzo comma dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il contenuto di cassette o di plichi intestati a più persone si presume di proprietà comune in parti uguali.

Art. 11.

Beni non compresi nell'attivo ereditario

Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

1) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando sia provato che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 9. La prova può essere fornita soltanto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura che abbia acquistato data certa a norma del codice civile;

2) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione, quando la prova della alienazione sia data con l'atto autentico o la girata autenticata di cui agli articoli 2022 e 2023 del codice civile, salvo sempre il disposto dell'art. 9;

3) le collezioni indicate nell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

4) le indennità di cui agli articoli 1751 e 2122 del codice civile;

5) le indennità corrisposte da istituti ed enti di diritto pubblico in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie;

6) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione;

7) i crediti che il contribuente dichiari di dubbia esigibilità qualora il contribuente stesso abbia notificato ai debitori l'invito ad assolvere, per suo conto, l'imposta dovuta sui crediti stessi prima del loro pagamento;

8) i crediti dichiarati inesigibili o di dubbia esigibilità se vengono ceduti allo Stato.

Art. 12.

Passività deducibili

Le passività deducibili sono costituite dai debiti esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese per infermità e funerarie.

La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 13.

Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito

Si considerano esistenti alla data di apertura della successione i debiti risultanti da atti scritti che abbiano data certa anteriore a quella di apertura della successione e quelli la cui esistenza per causa anteriore alla data stessa risulti da provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi.

I debiti risultanti da cambiali o vaglia cambiari si considerano esistenti alla data di apertura della successione se anteriormente alla data stessa siano stati annotati nelle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, qualora il debitore non sia obbligato alla tenuta di scitture contabili, in quelle del trattario o del prenditore.

La disposizione del comma precedente vale anche per gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi negli ultimi dodici mesi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario.

L'ammontare degli assegni emessi dal defunto è computato in diminuzione di quello degli accreditamenti effettuati sullo stesso conto a condizione che l'assegno sia stato presentato al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione e che l'avvenuto pagamento risulti da un estratto, redatto dallo istituto di credito o da un notaio sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto nelle scritture contabili obbligatorie dell'istituto, dal quale risulti l'integrale svolgimento del conto nei dodici mesi anteriori all'apertura della successione. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione, in originale o in copia autenticata, degli assegni o di alcuni degli assegni indicati nell'estratto.

Art. 14.

Norme relative a particolari categorie di debiti

I debiti inerenti all'esercizio di imprese, ove non risultino nei modi indicati nell'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non è obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore.

I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi a contributi obbligatori, sono deducibili fino alla concorrenza dell'importo dovuto al momento dell'apertura della successione indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

I debiti verso lo Stato o gli enti pubblici territoriali e quelli verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonchè i debiti tributari il cui presupposto di fatto si sia verificato anteriormente alla data stessa, sono ammessi in deduzione anche se accertati in data posteriore.

Art. 15.

Limiti alla deducibilità dei debiti

Non sono ammessi in deduzione i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e quelli per i quali sia stata prestata dal defunto

garanzia reale su beni non compresi nell'attivo ereditario. Se i detti beni sono soltanto in parte compresi nell'attivo ereditario la deduzione è ammessa in misura proporzionale.

Per i debiti derivanti da atti posti in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano inerenti all'esercizio di impresa, la deduzione è ammessa se e nei limiti in cui il relativo importo sia stato impiegato o erogato nei modi indicati nell'art. 9.

Per i debiti assunti anteriormente agli ultimi sei mesi di vita del defunto l'amministrazione finanziaria può dimostrare la simulazione del relativo atto.

I debiti risultanti da scritture private non autenticate si intendono assunti nel momento in cui la scrittura ha acquistato la data certa a norma del codice civile.

Art. 16.

Dimostrazione dei debiti

La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione:

1) del titolo, in originale o in copia autentica, per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali;

2) del titolo, in originale o in copia autentica, e di un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o trattario, per i debiti cambiari;

3) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;

4) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti.

Ai fini della deduzione l'esistenza del debito al momento dell'apertura della successione deve essere attestata da una dichiarazione firmata da uno degli eredi nonchè dai creditori del defunto o loro aventi causa. Per i debiti di lavoro la dichiarazione può anche essere firmata da uno degli eredi soltanto. Le firme devono essere autenticate.

Per i debiti verso aziende o istituti di credito deve essere inoltre prodotto un certificato dal quale risultino i rapporti debitori o creditori in atto con il defunto alla data di apertura della successione.

I documenti previsti nei commi precedenti possono essere prodotti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36, ma non oltre tre anni dalla data di apertura della successione.

Per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti di cui al terzo comma dell'art. 14, se il provvedimento definitivo o la liquidazione siano successivi all'apertura della successione, i documenti richiesti ai fini della deduzione devono essere prodotti entro sei mesi dal giorno in cui il provvedimento o la liquidazione sono divenuti definitivi.

Se la dimostrazione delle passività risulta insufficiente l'amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla richiesta.

Art. 17.

Spese mediche e spese funerarie

Le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano già state considerate ai sensi degli articoli 9 e 15, sono ammesse in deduzione quando risultino da regolari quietanze anche di data anteriore all'apertura della successione.

Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire cinquecentomila.

Art. 18.

Riduzione dell'imposta

Se due successioni aventi per oggetto gli stessi beni si aprono a distanza di tempo non superiore a cinque anni l'imposta relativa alla seconda è ridotta in funzione inversa del tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno.

Se in una delle due successioni sono compresi beni non facenti parte dell'altra, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni compresi in entrambe le successioni.

La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche se il precedente trasferimento è avvenuto per donazione.

Art. 19.

Detrazione di altre imposte

Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

a) l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso;

b) le intere imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente i cinquanta milioni di lire; un terzo di tali imposte, se l'attivo ereditario netto globale supera tale limite, sempre fino a concorrenza della parte della imposta di successione proporzionale al valore dei beni siti nello stesso Stato. Rimane salva l'applicazione dei trattati o atti internazionali regolanti la reciprocità di trattamento.

Capo II

VALORE VENALE

Art. 20.

Beni immobili e diritti reali immobiliari

Il valore venale dei beni immobili compresi nello attivo ereditario è determinato avendo riguardo ai trasferimenti, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, ante-

riori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli immobili stessi o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, nonchè al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari.

Il valore della proprietà gravata da diritti di usufrutto, uso o abitazione è costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile e quello dell'usufrutto, uso o abitazione.

Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione è determinato a norma del successivo art. 23, assumendo come annualità l'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.

Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari al ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma o al valore dei beni dovuti dallo enfiteuta per l'affrancazione.

Art. 21.

Aziende, navi e aeromobili

Il valore venale dell'azienda è costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti da scritture contabili regolarmente tenute e obbligatorie a norma di legge o da atti aventi data certa ai sensi del codice civile.

Il valore venale delle navi o delle imbarcazioni e degli aeromobili, che non facciano parte di un'azienda, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.

In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi precedenti si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.

Art. 22.

Azioni, obbligazioni e altri titoli, quote sociali

Il valore venale delle azioni, obbligazioni e altri titoli ammessi alla quotazione di borsa è quello che risulta, secondo i listini della borsa più vicina, dalla ultima quotazione maggiorata dei dietimi eventualmente maturati ovvero, se più recente, dall'ultimo prezzo di compenso. Se nel semestre precedente la apertura della successione non vi sia stata quotazione nè prezzo di compenso si applicano le disposizioni del comma successivo.

Per le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di società non azionarie il valore venale è determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società. Per le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso non ammessi alla quotazione si ha riguardo al tasso di interesse e alla solvibilità dell'emittente.

In caso di usufrutto si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.

Art. 23.

Rendite e pensioni

Il valore venale della rendita è costituito:

a) dal ventuplo dell'annualità, se la rendita è perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo della annualità, se la rendita è a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando la annualità per il coefficiente, applicabile secondo la tabella allegata al presente decreto, in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera *c*) del comma precedente, tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.

La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata a norma della lettera *b*) del primo comma, ma il suo valore non può superare quello determinato a norma della lettera *c*) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.

Art. 24.

Crediti

Il valore venale dei crediti è costituito dal loro importo senza tenere conto degli interessi non ancora maturati.

Per i crediti infruttiferi che scadano almeno dopo un anno dalla data del trasferimento il valore è costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

Art. 25.

Altri beni

Per i beni e i diritti diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti si assume come valore venale quello indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'art. 36.

Art. 26.

Accertamento di maggior valore

L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica.

Ai fini del comma precedente l'amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di un anno dal pagamento dell'imposta principale. Esso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti e degli elementi in base ai quali è stato determinato.

L'avviso è notificato, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali. Il contribuente può ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Art. 27.

Determinazione del valore venale per adesione

Prima che la rettifica di cui all'articolo precedente sia divenuta definitiva il valore venale dei beni e dei diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 può essere determinato con l'adesione di tutti gli eredi e legatari mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dai contribuenti o da chi li rappresenta, nel quale devono essere indicati, a pena di nullità, il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione.

Quando l'imponibile è stato definito con la adesione del contribuente, questi non può ricorrere contro la rettifica; se il ricorso è stato già proposto il giudizio si estingue.

Capo III

NORME PARTICOLARI PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Art. 28.

Disposizioni testamentarie

Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonchè agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari purchè risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

Art. 29.

Disposizioni testamentarie sottoposte a condizione

Se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva l'imposta si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito, salvo procedere, nel caso di avveramento della condizione, all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede subentrante.

Se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, l'imposta si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili che è soggetto alla imposta minore, salvo procedere al recupero della maggiore imposta qualora l'eredità venga devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.

Per il legato sottoposto a condizione sospensiva la imposta si applica come se il legato non fosse stato disposto, salvo applicare l'imposta sul legato se la condizione si verifica; per quello sottoposto a condizione risolutiva l'imposta si applica nei confronti del legatario, salvo procedere all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede in caso di avveramento della condizione.

Quando l'avveramento o il mancato avveramento della condizione rende necessario procedere nuovamente all'applicazione dell'imposta, questa si applica in base al valore che i beni avevano al momento della apertura della successione.

Art. 30.

Disposizioni a favore di nascituri

Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva, considerando come chiamato un solo nascituro tra quelli soggetti ad aliquota minore.

L'imposta deve essere riliquidata alla nascita di ogni nuovo erede o legatario o quando, essendo divenuta impossibile la nascita, l'imposta già liquidata risulti diversa da quella effettivamente dovuta.

Art. 31.

Sostituzione fedecommissaria

Nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile l'imposta è applicata nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.

Alla morte del primo chiamato, ferma restando la imposta applicata nei confronti dell'istituito, si procede all'applicazione dell'imposta nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data di apertura della successione.

Quando la devoluzione non ha luogo si procede a nuova liquidazione dell'imposta nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprietà dei beni alla data di apertura della successione, deducendo la imposta precedentemente pagata.

Art. 32.

Presunzione di legato

Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono di sua proprietà ai sensi del presente decreto appartengono ad un terzo, è considerato legato a favore di questo se non sia dimostrato che al momento dell'apertura della successione i beni già gli appartenevano.

Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato quando l'esistenza del debito non sia dimostrata nei modi indicati nell'art. 16.

L'onere a carico dell'erede o del legatario è considerato legato a favore del beneficiario.

Capo IV

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 33.

Applicazione e liquidazione dell'imposta

L'imposta è applicata e liquidata dalla amministrazione finanziaria in base alle dichiarazioni presentate a norma dell'art. 36.

L'amministrazione procede successivamente al controllo delle dichiarazioni e all'applicazione e liquidazione delle maggiori imposte applicabili in conseguenza delle rettifiche di valore di cui all'art. 26 o dell'accertamento dell'esistenza di beni o diritti non dichiarati o di errori od omissioni nella precedente liquidazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'imposta è applicata e liquidata d'ufficio.

Per i beni di cui all'art. 25, che non siano stati dichiarati, il valore venale è determinato d'ufficio, salvo il ricorso del contribuente.

La liquidazione è notificata a tutti coloro che hanno presentato o sottoscritto la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la liquidazione d'ufficio può essere notificata ad uno degli eredi.

E' principale l'imposta liquidata in base alla dichiarazione o d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione. L'imposta applicata successivamente è suppletiva, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.

Art. 34.

Decadenza dell'azione della finanza

Se la dichiarazione è stata presentata l'imposta deve essere liquidata con avviso notificato, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione o da quella in cui è divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di presentazione volontaria della dichiarazione.

Art. 35.

Ufficio competente

Competente a ricevere la dichiarazione ed a procedere all'accertamento ed alla liquidazione e riscossione della imposta è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.

Se l'ultima residenza del defunto non è nota o era all'estero la competenza è attribuita all'ufficio del registro di Roma.

L'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta delle dichiarazioni presentate.

Art. 36.

Persone obbligate alla dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, dai legatari, dai loro tutori e curatori, dai curatori dell'eredità e dagli esecutori testamentari, ovvero, nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1, da coloro che succedono in conseguenza della dichiarazione di morte presunta o conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente.

La dichiarazione deve essere presentata anche se il defunto era nullatenente, quando in vita egli abbia fatto donazioni a favore degli eredi, sia pure presunte ai sensi della legge sull'imposta di registro, o negli ultimi sei mesi anteriori all'apertura della successione abbia posto in essere trasferimenti di cui all'art. 9.

Per le successioni legittime devolute al coniuge o a parenti in linea retta, nelle quali non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, i chiamati sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se il valore globale dell'asse ereditario lordo non è superiore a quindici milioni di lire.

Qualora si verifichino sopravvenienze ereditarie in dipendenza delle quali vengano a cessare le condizioni previste dal precedente comma, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione.

Quando i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono più di uno, la dichiarazione non si considera omessa se è presentata o sottoscritta da uno solo di essi.

Art. 37.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o da un suo rappresentante legale o negoziale ed essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Dalla dichiarazione devono risultare:

a) le generalità e l'ultima residenza del defunto;

b) le generalità e la residenza degli eredi e legatari ed il loro grado di parentela col dante causa;

c) la descrizione analitica dei beni che, ai sensi del presente decreto, si considerano compresi nell'asse ereditario, con l'indicazione dei rispettivi valori;

d) gli estremi degli atti di trasferimento di beni posti in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;

e) gli estremi degli atti di donazione eventualmente posti in essere dal defunto nei confronti degli eredi o legatari;

f) gli estremi dell'iscrizione a ruolo di liti pendenti per crediti litigiosi, con l'indicazione delle generalità e la residenza dei debitori;

g) le generalità e la residenza dei debitori per i crediti ritenuti di dubbia esigibilità;

h) i mezzi di prova prodotti a giustificazione delle singole passività;

i) i mezzi di prova del reimpiego o del consumo delle somme realizzate a seguito di alienazione di beni o di accensione di passività poste in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita.

Art. 38.

Allegati alla dichiarazione

Alla dichiarazione debbono essere allegati:

1) il certificato di morte o la copia della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;

2) il certificato di stato di famiglia del defunto nonchè degli eredi e legatari che siano in rapporto di parentela con lui;

3) la copia autentica degli atti di ultima volontà, dai quali è regolata la successione;

4) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, dalla quale risulti l'eventuale accordo delle parti per la integrazione dei diritti di legittima lesi;

5) l'estratto catastale degli immobili;

6) un certificato dei pubblici registri contenente l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;

7) la copia autentica degli eventuali inventari di tutela o di eredità beneficiata o di procedura fallimentare o redatti in seguito ad apposizione di sigilli disposta dall'autorità giudiziaria o di verbali di apertura di cassette di sicurezza e simili;

8) la copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o al legato;

9) la copia dell'eventuale invito di cui al n. 7) dell'art. 11 autenticata dal notificatore.

I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 39.

Termine per la presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione.

Il termine decorre:

a) per i tutori, curatori ed esecutori testamentari, dal giorno in cui hanno avuto legale notizia della loro nomina;

b) nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 7, dalla data di chiusura del fallimento;

c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, qualora non vi sia stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

d) dalla data in cui si è avverato un diverso evento che dà luogo alla devoluzione dell'eredità o del legato ovvero all'applicazione dell'imposta in misura diversa da quella già liquidata;

e) dalla data in cui si è verificata la sopravvenienza prevista nel quinto comma dell'art. 36.

Per le eredità accettate con beneficio d'inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e, quando questo sia compiuto prima di tale scadenza, dalla data della sua chiusura. La dichiarazione deve in ogni caso essere presentata non oltre un anno dalla data dell'apertura della successione.

La disposizione del precedente comma non si applica se, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione non sia fatta, nei modi prescritti dall'articolo 484 del codice civile, la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Nei trasferimenti a favore di enti per i quali l'accettazione dell'eredità o del legato sia subordinata a preventiva autorizzazione, semprechè la relativa domanda sia stata presentata entro un anno dall'apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui è pervenuta all'ente notizia legale della concessa autorizzazione.

Nei trasferimenti a favore di enti non ancora costituiti o non ancora riconosciuti, semprechè sia stata presentata domanda di riconoscimento entro un anno dalla data di apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui è pervenuta all'ente legale notizia del riconoscimento.

Art. 40.

Dichiarazioni irregolari

Se la dichiarazione manca delle indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 37 o non è corredata dalla documentazione richiesta ai numeri da 1) a 8) dell'art. 38, l'ufficio, dopo averla ricevuta, deve notificare al dichiarante invito a provvedere alla sua regolarizzazione entro venti giorni dalla notifica stessa.

La dichiarazione si considera come non presentata ove non sia regolarizzata nel detto termine.

Art. 41.

Liquidazione e pagamento dell'imposta principale

Entro due mesi dalla presentazione della dichiarazione l'ufficio comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta, invitandolo a pagarlo entro trenta giorni.

Per gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e gli esecutori testamentari, che alla scadenza del termine fissato per la dichiarazione non siano nel possesso dei beni ereditari, il termine di cui al precedente comma è elevato a novanta giorni.

Se il contribuente non provvede al pagamento, l'ufficio, con avviso notificato, gli assegna un ulteriore termine di sessanta giorni per il pagamento.

Trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che gli enti indicati nel quinto e nel sesto comma dell'art. 39 abbiano chiesto l'autorizzazione o il riconoscimento, l'imposta da essi eventualmente dovuta diviene esigibile e deve essere pagata nel termine stabilito nel terzo comma.

Se con gli enti di cui al precedente comma concorrono alla successione altri eredi o legatari, per questi ultimi resta fermo il termine stabilito nel terzo comma per il pagamento dell'imposta sulle loro quote di beni o sui legati.

Il contribuente anche prima di effettuare il pagamento ha facoltà di conoscere i criteri seguiti nella liquidazione dell'imposta, facendosi all'uopo rilasciare dall'ufficio copia della liquidazione.

Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Art. 42.

Pagamento delle imposte complementari e suppletive

Il pagamento delle imposte complementari e suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notificazione della relativa liquidazione.

Si applica il settimo comma dell'art. 41.

Art. 43.

Dilazione del pagamento

Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi a rate annuali posticipate.

La dilazione non può tuttavia estendersi oltre il decimo anno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi a scalare nella misura del cinque per cento annuo, decorrenti dalla data stabilita per il pagamento dell'imposta se la dilazione è concessa prima della scadenza dei termini stabiliti nell'art. 41 o, negli altri casi, dalla data in cui viene stipulato il relativo atto.

La dilazione può essere concessa a condizione che il contribuente presti idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata.

Le garanzie ipotecarie si considerano idonee quando il valore dei beni sui quali gravano sia superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore gravanti sugli stessi beni.

Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione quando offre di costituire ipoteca su tutti i beni e diritti ereditari gravati dall'imposta da dilazionare.

Salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per i ritardi nel pagamento, il contribuente decade dal beneficio della dilazione quando non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso da parte dell'ufficio. E' tuttavia in facoltà dell'amministrazione finanziaria di concedere una nuova dilazione.

Art. 44.

Riscossione in pendenza del giudizio

Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

a) di imposta complementare, nel qual caso l'ufficio procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della metà della maggiore imposta e, dopo la decisione di secondo grado, alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello.

Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente, delle relative soprattasse e degli interessi deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

Art. 45.

Riscossione coattiva e privilegio

Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile.

Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data dell'apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 34.

Art. 46.

Responsabilità degli eredi

Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta.

L'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario risponde dell'imposta nei limiti previsti dall'art. 490 del codice civile.

L'ammontare complessivo delle imposte di successione e di trascrizione, dei diritti catastali e delle relative penali, in nessun caso può ripetersi in cifra superiore al valore dei beni sui quali le tasse, soprattasse, diritti e penali si riferiscono, al netto delle passività deducibili.

Art. 47.

Rimborso dell'imposta regolarmente percetta

Deve essere rimborsata:

1) l'imposta relativa a beni per i quali si sono verificati l'evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato per causa preesistente all'apertura della successione;

2) l'imposta riscossa in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso faccia ritorno;

3) l'imposta che risulti percetta in più per la mutata devoluzione ereditaria;

4) l'imposta relativa a beni pervenuti al defunto a seguito di atti dichiarati nulli ovvero annullati, risoluti, rescissi o revocati successivamente alla data di apertura della successione;

5) l'imposta pagata da enti ai quali sia stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato;

6) l'imposta pagata da eredi e legatari qualora l'ente ottenga tardivamente il riconoscimento legale;

7) l'imposta eventualmente riscossa in più nell'ipotesi di fallimento di cui al secondo comma dell'art. 7;

8) l'imposta pagata in più nei casi di passività dimostrate e riconosciute successivamente alla liquidazione.

Il rimborso dell'imposta e dell'eventuale soprattassa deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui ne sia stato definitivamente acquisito il diritto.

La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio del registro competente ai sensi dell'art. 35, che deve rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione, la domanda si considera respinta.

Art. 48.

Poteri dell'amministrazione finanziaria

Ai fini dell'accertamento e della riscossione l'ufficio del registro, oltre ad avvalersi delle facoltà indicate negli articoli 9, 13, 15 e 26, può richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli impiegati dello Stato e degli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare tutti i dati e le notizie di cui siano in possesso.

Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del ministro per le finanze, controlla l'esattezza delle attestazioni e degli estratti di cui al quarto comma dell'art. 13 e al terzo comma dell'art. 16.

Art. 49.

Divieti e obblighi a carico di terzi

E' fatto divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e ai pubblici ufficiali di compiere atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte quando non sia stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 36 ovvero non sia stata dichiarata dall'interessato l'inesistenza dell'obbligo di presentarla ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il divieto non opera per le citazioni e gli scritti defensionali, o comunque prodotti davanti a giudici o ad arbitri, nonchè per i provvedimenti giurisdizionali e per i lodi arbitrali; tuttavia i giudici e gli arbitri devono comunicare al competente ufficio del registro, entro trenta giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, le notizie relative al trasferimento risultante dagli atti del processo, semprechè non sia decorso il termine di cui all'art. 34, secondo comma.

I debitori del defunto e i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, legatari o loro aventi causa se, trattandosi di crediti o beni compresi nell'asse ereditario ai fini del presente decreto, non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione con l'indicazione dei crediti e beni medesimi. Il divieto non opera quando gli eredi o legatari dichiarino per iscritto di essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione a norma del quarto comma dell'art. 36; in tal caso il debitore o detentore è tenuto a trasmettere all'ufficio copia conforme della dichiarazione resagli dagli interessati.

Nell'ipotesi di cui al n. 7) dell'art. 11 il debitore, semprechè l'imposta non sia stata già pagata dal creditore, è tenuto a pagare l'imposta calcolata sull'importo del credito prima di assolvere il proprio debito.

Le aziende e gli istituti di credito, le società, gli enti e le ditte che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualunque specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture, nè ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte; se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione.

I concessionari di cassette di sicurezza non possono aprirle senza aver prima apposto la loro firma, con indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi in bianco. Quando vi siano più concessionari di una cassetta o, comunque, più persone che abbiano la facoltà di aprirla, colui che la apre deve firmare sul registro una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri sono tuttora in vita. Dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari la cassetta può essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sarà redatto l'inventario del contenuto. Il giorno e l'ora dell'apertura della cassetta dovrà essere comunicato, a cura del concedente, con almeno un giorno feriale di anticipo, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione l'inventario deve essere redatto.

Capo V

SANZIONI

Art. 50.

Omissione o tardività della dichiarazione

Per l'omissione o per il ritardo della presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e semprechè non sia stata ancora notificata la liquidazione d'ufficio.

Art. 51.

Incompletezza e infedeltà della dichiarazione

Se la dichiarazione non comprende tutti i beni e i diritti che costituiscono l'attivo ereditario si applica, qualora l'imponibile complessivo superi di oltre un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da metà a due volte la maggiore imposta dovuta.

La pena è raddoppiata se l'imponibile è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se il contribuente non ha proposto ricorso.

La sanzione stabilita nel primo comma si applica anche se il valore venale di beni o diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22, indicati nella dichiarazione, è definitivamente determinato, a norma dell'art. 26, in misura superiore di oltre un quarto a quello dichiarato. La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente determinato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento è divenuto definitivo perchè il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 27, prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.

Se l'attestazione di sussistenza di debiti prevista nell'art. 16 non è conforme a verità coloro i quali l'hanno sottoscritta sono tenuti in solido al pagamento di una pena pecuniaria da una a sei volte la maggiore imposta dovuta.

Art. 52.

Tardività del pagamento

Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza dei termini stabiliti si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.

Art. 53.

Altre infrazioni

Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie a norma di legge, soggette ad ispezione ai sensi dell'art. 26, è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione.

In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro ai sensi dell'art. 48 si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire.

I creditori o i loro aventi causa che rifiutano di sottoscrivere l'attestazione di cui all'art. 16 o di rilasciare le dichiarazioni previste dallo stesso articolo o di consegnare al contribuente i titoli delle passività ovvero

non permettono che ne sia fatta copia autentica sono puniti con la pena pecuniaria da lire ventimila a trecentomila, fermo restando il diritto del contribuente al risarcimento del danno subìto. I trasgressori sono tenuti in proprio al pagamento dell'imposta eventualmente dovuta, con le relative penalità, salvo regresso verso il contribuente.

Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente decreto è punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.

Art. 54.
Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se è dovuta anche la imposta, la sanzione può essere irrogata con lo stesso avviso.

Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

Le sanzioni devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la applicazione e la liquidazione dell'imposta cui si riferiscono. Se non è dovuta l'imposta la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta l'infrazione.

Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

TITOLO TERZO
IMPOSTA SULLE DONAZIONI

Art. 55.
Determinazione dell'imposta

Per le donazioni l'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera *a*) della tariffa al valore complessivo netto dei beni e dei diritti che formano oggetto di tutte le disposizioni comprese in uno stesso atto ed è ripartita fra gli aventi causa in proporzione al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascuno.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 6 la imposta è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate alla lettera *b*) della tariffa al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascun avente causa.

Si applicano le disposizioni degli articoli 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 e 47.

Art. 56.
Registrazione dell'atto e applicazione dell'imposta

Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo le disposizioni sull'imposta di registro relativa agli atti pubblici.

Per la liquidazione e riscossione dell'imposta, per le sanzioni e per il contenzioso si applicano, salvo il disposto degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo precedente, le norme relative all'imposta di registro.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57.
Successioni e donazioni anteriori

Per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, l'amministrazione finanziaria può consentire che il valore medesimo sia definito in via amministrativa con una riduzione fino al sessanta per cento del valore presunto, purchè l'imposta calcolata sul valore così ridotto non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi del presente decreto sul complessivo valore presunto.

Art. 58.
Abrogazione di norme

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, del regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434 e delle successive leggi modificative e integrative, quelle che stabiliscono esenzioni o agevolazioni non contemplate nel presente decreto e tutte le altre disposizioni non compatibili con le norme del presente decreto.

A partire dalla stessa data cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta sulle successioni e donazioni istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.

Dall'abrogazione disposta dal primo comma sono escluse le esenzioni ed agevolazioni a favore dei titoli di Stato, garantiti dallo Stato od equiparati.

Art. 59.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 5. — CARUSO

TARIFFA

Imposta sulle successioni e donazioni

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 1 fino a 2	—	—	—	3
» 2 » 3,5	—	—	3	4
» 3,5 » 5	—	3	4	6
» 5 » 10	—	5	7	10
» 10 » 20	—	8	11	15
» 20 » 50	3	9	12	17
» 50 » 100	5	11	15	20
» 100 » 175	8	12	17	22
» 175 » 250	11	14	19	24
» 250 » 350	15	15	20	25
» 350 » 500	19	16	21	26
» 500 » 700	23	17	22	27
» 700 » 1000	27	18	23	28
» 1000	31	19	24	29

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

TABELLA

Valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie riferiti all'annualità di una lira e calcolati al saggio di interesse del 5 %.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Valore del diritto
da 0 a 20	19
da 21 a 30	18
da 31 a 40	17
da 41 a 45	16
da 46 a 50	15
da 51 a 53	14
da 54 a 56	13
da 57 a 60	12
da 61 a 63	11
da 64 a 66	10
da 67 a 69	9
da 70 a 72	8
da 73 a 75	7
da 76 a 78	6
da 79 a 82	5
da 83 a 86	4
da 87 a 92	3
da 93 a 99	2

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **638.**

Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I

ATTRIBUZIONE DI SOMME

Art. 1.

Periodo di finanziamento

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1977, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni, alle province, alle camere di

commercio, alle aziende autonome di soggiorno cura o turismo, nonchè alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano le somme determinate ai sensi dei successivi articoli, in sostituzione dei tributi e contributi aboliti in attuazione dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e delle compartecipazioni a tributi erariali.

Art. 2.

Entrate sostitutive dei comuni dal 1° *gennaio* 1973

Per il quinquennio 1973-1977 sono attribuite ai comuni somme d'importo pari a quelle riscosse — comprese le maggiorazioni di tariffa — nel 1972 per imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento, nonchè per diritto speciale sulle acque da tavola, aumentate del 10 per cento per il 1973 e maggiorate annualmente, per il periodo successivo, di un ulteriore 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

Per le imposte comunali di consumo è data facoltà ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.

Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verrà effettuata la decurtazione del 15 per cento prevista dal primo comma del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sarà determinata in misura proporzionale, con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 1972.

Per lo stesso quinquennio 1973-1977 sono altresì attribuite ai comuni, con le maggiorazioni di cui al primo comma, somme d'importo pari a quelle attribuite ai medesimi per il 1971 a titolo di compartecipazione all'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'E.N.E.L. e a quelle attribuite per il 1972 a titolo di compartecipazione ai seguenti tributi erariali:

a) imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014;

b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni;

c) diritti erariali sui pubblici spettacoli;

d) imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

Per il periodo di cui al primo comma sono attribuite inoltre ai comuni somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate del 7,50 per cento per il 1975 e di un ulteriore 7,50 per cento per gli anni successivi rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

Art. 3.

Altre entrate sostitutive dei comuni dal 1° *gennaio* 1974

Per il biennio 1974-1975 ai comuni sono attribuite annualmente somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi, contributi e relative maggiorazioni di aliquote:

a) imposta di famiglia;

b) imposta sul valore locativo;

c) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati;

d) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

e) imposta di patente;

f) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura.

Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente ai comuni somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i tributi, contributi e relative maggiorazioni di aliquote, di cui al precedente comma, maggiorate del 7,50 per cento per il 1976 e di un ulteriore 7,50 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

Art. 4.

Entrate sostitutive delle province dal 1° *gennaio* 1973

Per il quinquennio 1973-1977 sono attribuite alle province somme d'importo pari a quelle attribuite alle medesime per il 1972, aumentate del 10 per cento per il 1973 e maggiorate annualmente, per il periodo successivo, di un ulteriore 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente, a titolo di compartecipazione ai seguenti tributi:

a) imposta generale sull'entrata;

b) tasse erariali di circolazione;

c) addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Per lo stesso quinquennio sono inoltre attribuite alle province somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per contributo di miglioria, maggiorate del 7,50 per cento per il 1975 e di un ulteriore 7,50 per cento per gli anni successivi rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

Art. 5.

Altre entrate sostitutive delle province dal 1° *gennaio* 1974

Per il biennio 1974-1975 sono attribuite annualmente alle province somme d'importo pari alle entrate riscosse dalle medesime nell'anno 1973 per i seguenti tributi:

a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati;

b) addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente alle province somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i tributi di cui al precedente comma, maggiorate del 7,50 per cento per l'anno 1976 e di un ulteriore 7,50 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

Art. 6.

Entrate sostitutive delle camere di commercio

Per il biennio 1974-1975 sono attribuite annualmente alle camere di commercio somme di importo pari alle entrate riscosse dalle medesime nell'anno 1973 per le imposte camerali e per la sovrimposta di cui all'art. 52, lettere *c*), *d*) ed *e*) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni.

Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente alle camere di commercio, somme di importo pari alle entrate riscosse dalle medesime nell'anno 1973 per i tributi di cui al precedente comma, maggiorate del 5 per cento per l'anno 1976 e di un ulteriore 5 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

Art. 7.

Entrate sostitutive delle aziende di soggiorno

Per il biennio 1974-1975 sono attribuite annualmente alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973, per i seguenti tributi:

a) contributo speciale di cura;

b) contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli;

c) tassa di musica.

Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i tributi di cui al precedente comma, maggiorate del 5 per cento per il 1976 e di un ulteriore 5 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

Art. 8.

Entrate di regioni a statuto speciale dal 1° *gennaio* 1973

Sino al 31 dicembre 1977, alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.

Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri di cui al primo comma, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.

In relazione alle modifiche e alle integrazioni recate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, alle norme in materia finanziaria contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nei confronti della regione e delle province di Trento e di Bolzano, dalla data che sarà stabilita dalle norme di attuazione previste dall'art. 60 della stessa legge costituzionale n. 1, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto del gettito relativo all'anno 1972 o allo anno 1973 a seconda dei casi previsti nei commi predetti.

Art. 9.

Dichiarazione dei comuni per le imposte di consumo

Per il tempestivo pagamento delle somme spettanti, i sindaci dei rispettivi comuni devono, entro il 10 gennaio 1973, dichiarare alle intendenze di finanza, competenti per territorio, l'ammontare delle imposte comunali di consumo, del diritto speciale sulle acque da tavola e relative maggiorazioni, riscosso nello anno 1972.

Per i comuni che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2 deve essere dichiarato anche l'ammontare delle imposte di consumo riscosso nell'anno 1971.

Art. 10.

Dichiarazione degli enti locali per gli altri tributi

I comuni, le province, le camere di commercio, le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, per consentire la liquidazione delle somme di loro spettanza nel quadriennio 1974-1977, devono dichiarare alle intendenze di finanza, competenti per territorio, le entrate rispettivamente riscosse nell'anno 1973 per i tributi e contributi indicati negli articoli 3, 5, 6 e 7 del presente decreto.

Le dichiarazioni, sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti interessati, devono essere presentate entro il 31 ottobre 1973 ed il 31 marzo 1974 per le somme riscosse rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 1973.

Per la liquidazione delle somme spettanti ai comuni e alle province per il quinquennio 1973-1977 rispettivamente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 e dell'ultimo comma dell'art. 4, le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere presentate entro il 31 marzo 1973, con la indicazione delle entrate tributarie riscosse nell'anno 1972 per imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria.

Art. 11.

Pagamenti delle somme

Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotte ai sensi degli articoli precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni mese, a disporre il pagamento di un dodicesimo delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari e gli eventuali conguagli entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 12.

Finanziamento di comuni e province in particolari condizioni

Per gli enti locali che nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto hanno beneficiato di contribuzioni statali, compensative delle entra-

te tributarie di loro pertinenza, per effetto di esenzioni generalizzate disposte con legge a seguito di eventi straordinari o di calamità naturali, il regime di finanziamento di cui ai precedenti articoli, sostitutivo di dette contribuzioni, decorre dal 1° gennaio 1973.

Ai fini del computo delle competenze spettanti agli enti suddetti, le intendenze di finanza prenderanno a base le somme riscosse nell'ultimo anno di applicazione per i tributi soppressi, maggiorate annualmente del 10 per cento per le imposte di consumo e del 7,50 per cento per gli altri tributi. Quest'ultima maggiorazione non si applica per il biennio 1973-1974.

Per i comuni di nuova istituzione nelle zone interessate dagli eventi di cui al primo comma per i quali non si renda possibile il ragguaglio ai tributi soppressi per la determinazione delle entrate sostitutive, si fa riferimento al contributo di cui gli stessi beneficiavano, maggiorandone annualmente l'importo di una percentuale pari alla media aritmetica delle aliquote di maggiorazione annuale previste rispettivamente per le imposte di consumo e per gli altri tributi.

Art. 13.

Somministrazione dei fondi

I fondi occorrenti per i pagamenti previsti dal presente decreto sono stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e vengono somministrati alle intendenze di finanza mediante ordini di accreditamento, anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 14.

Erogazione provvisoria di somme

Dal 1° gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975.

TITOLO II

DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 15.

Oggetto delle delegazioni

Le province, i comuni, le camere di commercio e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, possono rilasciare, a garanzia di mutui, previsti con emissione di cartelle, debiti od altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali di loro spettanza, nel limite dell'80 per cento del gettito dell'ultimo anno. Per i tributi di nuova istituzione, nel primo anno, si fa riferimento alle previsioni risultanti dal bilancio regolarmente approvato e, per gli anni successivi, alle risultanze dell'anno precedente.

Gli enti stessi possono, altresì, rilasciare in garanzia le delegazioni di pagamento anche sui contributi erariali pluriennali, compresi quelli a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato ovvero concessi per specifiche finalità.

Le delegazioni possono essere rilasciate ove concorrano le seguenti condizioni:

a) che il debito dello Stato sia liquido e non compensabile con altre somme dovute allo Stato dagli enti interessati;

b) che, per i contributi concessi per specifiche finalità, il mutuo sia contratto per conseguire le finalità stesse.

Anche in deroga alle norme statutarie o del proprio ordinamento gli enti o istituti di credito possono accogliere, a garanzia delle operazioni di credito che sono autorizzate a compiere a favore degli enti di cui al primo comma, le delegazioni di pagamento previste dal presente articolo.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate agli effetti della garanzia alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli enti, istituti ed aziende di credito mutuanti.

Il debito dello Stato, allorchè si tratti di contributi a copertura di spese per servizi di sua pertinenza o per specifiche finalità, non è compensabile con altre somme dovute al medesimo.

Art. 16.

Delegazioni nel periodo transitorio

Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17.

Art. 17.

Trasferimento di delegazioni su cespiti diversi

Le delegazioni di pagamento già rilasciate dagli enti di cui al precedente art. 15 sui soppressi tributi, contributi e compartecipazioni a tributi erariali, sono trasferite di diritto sull'ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto.

Per il periodo successivo alla cessazione della corresponsione di tali somme da parte dell'amministrazione finanziaria, le delegazioni di pagamento sono trasferite di diritto sui cespiti che, secondo il nuovo ordinamento, saranno attribuiti agli enti suddetti.

Art. 18.

Pagamento delle quote delegate

Gli enti di cui al precedente art. 15 devono comunicare, rispettivamente entro il 10 gennaio dell'anno 1973 e dell'anno 1974, alle intendenze di finanza, competenti per territorio, gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate sui tributi, contributi e compartecipazioni aboliti.

Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonchè l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

L'intendenza di finanza sulla base degli elenchi provvede a decurtare mensilmente le somme dovute agli enti deleganti delle quote necessarie per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che si maturano nel corso dell'anno.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Accertamenti a stralcio

Gli enti indicati all'art. 1 continueranno a percepire le entrate afferenti ai periodi antecedenti alla soppressione dei singoli tributi, contributi e compartecipazioni a tributi erariali.

I comuni, ai fini dell'applicazione dei tributi di propria pertinenza soppressi per effetto dell'art. 1, n. I, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possono accertare i redditi dei contribuenti non iscritti a ruolo, afferenti agli anni antecedenti al 1974, nel termine di cui all'articolo 290 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Gli accertamenti di cui al precedente comma debbono essere effettuati nel termine del 30 giugno 1974, per le annualità 1972 e 1973 e del 30 giugno 1975, per l'annualità 1973, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 276 e seguenti del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Per la definizione delle relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 277 e seguenti del succitato testo unico.

Le commissioni comunali, le sezioni speciali della giunta provinciale amministrativa e le sezioni per i tributi locali della commissione centrale delle imposte continueranno, con l'osservanza delle norme attualmente in vigore, a decidere le controversie di cui al comma precedente e tutte quelle relative a ricorsi pendenti al 31 dicembre 1973 o ad atti notificati entro la stessa data ivi compresi quelli concernenti tributi non soppressi. Dopo la data di insediamento della commissione centrale, prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 sul contenzioso tributario, le controversie sopra indicate rientreranno, in terzo grado, nella competenza delle sezioni di detta commissione, con l'applicazione delle procedure vigenti alla data del presente decreto.

Art. 20.

Contenzioso

Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1° gennaio 1974, è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 21.

Applicazione dell'I.LO.R.

Per il quadriennio 1974-1977, l'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, spettante agli enti indicati all'art. 1 del presente decreto, è applicata con le aliquote massime.

Il relativo gettito nonchè le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti suddetti rimangono acquisiti al bilancio dello Stato.

Art. 22.

Proroga di termini e abrogazione di norme

I termini previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per i bilanci relativi all'esercizio 1973, sono prorogati al 28 febbraio 1973.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto col presente decreto.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **639**.

Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

La pubblicità e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2.

Classificazione dei comuni

Ai fini del presente decreto i comuni sono ripartiti nelle seguenti sette classi, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla applicazione dell'imposta e dei diritti, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica:

classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

classe II: comuni da oltre 300.000 fino a 500.000 abitanti;

classe III: comuni da oltre 100.000 fino a 300.000 abitanti;

classe IV: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

classe V: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

classe VI: comuni da oltre 3.000 fino a 10.000 abitanti;

classe VII: comuni fino a 3.000 abitanti.

I comuni, che siano capoluoghi di provincia, si considerano della classe immediatamente superiore a quella cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

Art. 3.

Regolamenti e tariffe

Il regolamento e le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono deliberati dal consiglio comunale ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le relative deliberazioni sono divenute esecutive a norma di legge.

Nei regolamenti i comuni possono stabilire limitazioni e divieti per determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale, nonchè norme intese a limitare la pubblicità sonora.

Le tariffe adottate ai sensi del primo comma e non modificate si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4.

Determinazione delle tariffe

I comuni determinano le tariffe nei limiti previsti negli articoli seguenti per ciascuna classe e comunque in misura superiore a quella massima stabilita per i comuni appartenenti alla classe immediatamente inferiore alla propria.

I comuni appartenenti alla settima classe possono apportare alle relative tariffe una riduzione non superiore al 20 per cento.

I comuni il cui territorio sia riconosciuto stazione di cura, soggiorno o turismo sono autorizzati, durante il periodo stagionale, qualunque sia la durata di esposizione, ad aumentare le tariffe per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, previste dal presente decreto, in misura non superiore al 100 per cento. Il periodo stagionale deve essere precisato nei regolamenti comunali.

L'aumento di tariffa non si applica alla pubblicità e alle pubbliche affissioni di cui agli articoli 19 e 33.

Art. 5.

Categoria delle località

Agli effetti dell'applicazione della imposta sulla pubblicità di cui agli articoli 8, 9, 10, primo comma, e 16 e dei diritti sulle pubbliche affissioni i comuni delle prime quattro classi possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione non superiore al 200 per cento della tariffa normale.

I regolamenti comunali devono specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 20 per cento di quella dell'intero territorio comunale.

Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 6.

Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del capo III del pre-

sente decreto, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Art. 7.

Soggetti passivi

L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

Art. 8.

Tariffa per la pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare seguenti limiti:

Comuni	fino a 1 mese	fino a 3 mesi	fino a 6 mesi	fino a 1 anno
Classe I	L. 420	L. 1.050	L. 1.500	L. 2.250
Classe II	» 375	» 900	» 1.425	» 2.100
Classe III	» 300	» 750	» 1.350	» 1.950
Classe IV	» 270	» 600	» 1.050	» 1.650
Classe V	» 225	» 550	» 975	» 1.500
Classe VI	» 200	» 500	» 750	» 1.200
Classe VII	» 180	» 450	» 675	» 1.050

Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa di cui al primo comma è aumentata del centocinquanta per cento.

Art. 9.

Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I	L. 300
Comuni di classe II	» 250
Comuni di classe III	» 225
Comuni di classe IV	» 110
Comuni di classe V	» 100
Comuni di classe VI	» 60
Comuni di classe VII	» 30

Art. 10.

Tariffa per la pubblicità effettuata con proiezioni

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I	L. 1.125
Comuni di classe II	» 1.010
Comuni di classe III	» 790
Comuni di classe IV	» 675
Comuni di classe V	» 450
Comuni di classe VI	» 340
Comuni di classe VII	» 110

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri di cui al precedente comma, indipendentemente dalla misura dello schermo che viene comunque commisurato ad un metro quadrato.

Art. 11.

Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari

Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti a fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, l'imposta per ciascun comune nel quale circola il veicolo, purchè non in semplice transito, e per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I	L. 1.125
Comuni di classe II	» 900
Comuni di classe III	» 750
Comuni di classe IV	» 525
Comuni di classe V	» 375
Comuni di classe VI	» 225
Comuni di classe VII	» 150

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora è dovuta una maggiorazione pari al triplo della tariffa di cui all'art. 16.

Qualora i suddetti veicoli effettuino distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è dovuta a ciascun comune nel quale si effettua la distribuzione una imposta pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 15, quintuplicata.

Qualora la pubblicità sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento.

Art. 12.

Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere

Per la pubblicità visiva effettuata all'interno di vetture autofilotramviarie, veicoli in genere, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui al precedente art. 8. Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, l'imposta è raddoppiata.

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;

per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Il comune può consentire che l'imposta venga corrisposta in base alla superficie complessiva degli spazi riservati alla pubblicità, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.

Per la distribuzione dei manifestini o di altro materiale pubblicitario l'imposta è dovuta a ciascun comune nel quale si effettua la distribuzione in misura pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 15, quintuplicata.

Per la pubblicità sonora l'imposta è dovuta a ciascun comune nel quale la pubblicità stessa viene effettuata in misura doppia rispetto a quella prevista dall'art. 16.

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento a favore dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Art. 13.

Tariffa unica per la pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda

Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di anno al comune ove ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero il domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta medesima che, alla data del primo gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:

1) autoveicoli con portata non inferiore a 30 quintali	L.	12.000
per ogni rimorchio	»	8.000
2) altri autoveicoli	»	10.000
per ogni rimorchio	»	6.000
3) motocarri e motocarrozzette	»	6.000
per ogni rimorchio	»	4.000
4) veicoli spinti o trainati da forza non meccanica	»	3.000

E' fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 14.

Tariffa unica per la pubblicità effettuata con aeromobili

Per la pubblicità effettuata con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta, per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta cui la pubblicità si riferisce, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, e non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I	L.	30.000
Comuni di classe II	»	22.500
Comuni di classe III	»	15.000
Comuni di classe IV	»	7.500
Comuni di classe V	»	6.000
Comuni di classe VI	»	4.500
Comuni di classe VII	»	3.000

Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa di cui al primo comma ridotta alla metà.

Art. 15.

Tariffa per la pubblicità effettuata in forma ambulante

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta, per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I	L.	1.500
Comuni di classe II	»	1.200
Comuni di classe III	»	750
Comuni di classe IV	»	300
Comuni di classe V	»	230
Comuni di classe VI	»	150
Comuni di classe VII	»	120

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce la tariffa di cui al precedente comma è maggiorata del 50 per cento.

Art. 16.

Tariffa per la pubblicità sonora

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I	L.	3.000
Comuni di classe II	»	2.250
Comuni di classe III	»	1.500
Comuni di classe IV	»	750
Comuni di classe V	»	600
Comuni di classe VI	»	450
Comuni di classe VII	»	300

Art. 17.

Modalità di applicazione

L'imposta per le forme pubblicitarie previste negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al quarto di metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità, da valutare in misura non inferiore a due metri quadrati. Per i globi, facsimili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.

I festoni di bandierine e simili si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.

Art. 18.

Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nè l'applicabilità della tassa per la occupazione dello spazio ed aree pubbliche.

Art. 19.

Riduzioni

La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

1) per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità economica europea;

2) per la pubblicità delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;

3) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;

4) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.

Art. 20.

Esenzioni

Sono esenti dalla imposta:

1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonchè i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di un quarto di metro quadrato, nonchè gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi;

3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;

4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;

5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico;

6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;

7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscano alla attività esercitata dall'azienda, nonchè gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonchè delle navi ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 12;

9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212;

11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;

12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 21.

Dichiarazione del contribuente

I soggetti passivi di cui all'art. 7 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità stessa. Ove venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art. 8 si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità.

Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo della pubblicità. E' fatto obbligo al comune di effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata dal comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.

In mancanza di denuncia di cessazione la durata della pubblicità annuale si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta entro trenta giorni dalla scadenza.

Art. 22.
Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per la pubblicità della durata non inferiore all'anno, il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo complessivo superi i seguenti limiti:

L. 150.000 per i comuni di I e II classe;

L. 100.000 per i comuni di III e IV classe;

L. 40.000 per i comuni di V, VI e VII classe.

Art. 23.
Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata il comune può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente.

Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonchè l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute.

Il comune ha facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario.

Art. 24.
Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 25.
Procedimento esecutivo

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei tempi e nei modi prescritti dal presente decreto è recuperata col procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.

Per la vidimazione dell'ingiunzione è competente il pretore avente giurisdizione sul territorio del comune nel quale è stata effettuata la pubblicità.

Art. 26.
Prescrizione

L'azione del comune per chiedere il pagamento delle somme accertate ai fini della imposta prevista dal presente decreto si prescrive col decorso di tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute.

Art. 27.
Interessi

Per la corresponsione degli interessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-*bis* del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, introdotto con l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28.
Oggetto

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il servizio è obbligatorio in tutti i comuni che abbiano una popolazione residente, quale risulta dai dati dell'Istituto centrale di statistica al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'applicazione dei diritti, superiore a tremila abitanti; è facoltativo nei rimanenti comuni.

I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti, esposti a cura del comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.

Nei regolamenti devono essere stabilite le superfici di impianti per le affissioni che il comune è tenuto ad installare in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 fogli di centimetri 70 per cento per ogni mille abitanti, nei comuni appartenenti alle prime quattro classi, e a 15 fogli negli altri comuni.

Il comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli altri mezzi di cui al precedente comma; in tal caso è dovuto il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni ridotti del cinquanta per cento.

Art. 29.

Soggetti passivi

Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso.

Art. 30.

Tariffa

I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione:

Comuni	1° giorno	per ogni giorno successivo
Classe I	L. 80	L. 20
Classe II	» 75	» 18
Classe III	» 70	» 15
Classe IV	» 65	» 12
Classe V	» 60	» 10
Classe VI	» 55	» 8
Classe VII	» 50	» 6

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, la tariffa di cui al primo comma può essere aumentata del 50 per cento.

Per le pubbliche affissioni di durata non inferiore a 30 giorni, sui diritti dovuti è concessa una riduzione del 15 per cento; per quelle di durata non inferiore a 90 giorni la riduzione è del 30 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fogli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di otto fogli del cento per cento.

Nei comuni delle prime quattro classi, il committente, ove richieda espressamente l'affissione in determinati spazi predisposti dal comune e disponibili nelle due categorie di cui al precedente art. 5, è tenuto a corrispondere il doppio dei diritti.

Art. 31.

Affissioni di urgenza, notturne e festive

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la corresponsione del 10 per cento in più della tariffa base, con un minimo di lire cinquemila per ogni commissione.

Art. 32.

Modalità per le affissioni

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

Si considera caso di forza maggiore il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili. In ogni caso, qualora il ritardo superi i quindici giorni dalla data richiesta per l'affissione, il comune deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.

I comuni hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando presso i comuni non vi siano altri esemplari dei manifesti da sostituire deve essere data comunicazione al richiedente e deve essere, nel frattempo, mantenuto a sua disposizione il relativo spazio.

Le eventuali variazioni od aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per il primo giorno.

Art. 33.

Riduzioni

La tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:

1) per i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, che non rientrano nei casi per i quali è prevista la esenzione, ai sensi del successivo art. 34;

2) per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità economica europea;

3) per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;

4) per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;

5) per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;

6) per gli annunci mortuari.

Art. 34.

Esenzioni

Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

1) i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del comune esposti nell'ambito del proprio territorio;

2) i manifesti e gli avvisi delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

3) i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

4) i manifesti e gli avvisi delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

5) i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum;

6) ogni altro manifesto od atto delle autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;

7) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 35.

Pagamento

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte ai sensi del precedente comma si osservano, per quanto compatibili, gli articoli 23, 25 e 26 del presente decreto.

Art. 36.

Contenzioso

Per il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'art. 24.

Art. 37.

Spazi privati per le affissioni

La giunta comunale, sentita la locale commissione edilizia, determina, previo consenso dei proprietari, gli spazi in cui è permessa l'affissione.

Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo fra il comune e i proprietari, ad essa provvede il prefetto, sentiti l'ufficio del genio civile e la sovrintendenza alle antichità e belle arti, il quale determinerà anche la misura dell'indennizzo.

Nei locali degli uffici delle pubbliche affissioni devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, la tariffa del servizio ed un elenco sul quale devono essere indicati gli spazi destinati alle affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

Capo IV

GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 38.

Forme di gestione

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito, ove possibile, dal comune. A tal fine i comuni possono riunirsi in consorzio secondo le norme della legge comunale e provinciale.

Il servizio può anche essere affidato in concessione ad aggio, quando il comune ritenga che tale tipo di gestione sia più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo. Per i comuni delle ultime due classi il servizio può essere affidato anche a canone fisso.

Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente decreto ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese, comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario può avvalersi anche del procedimento esecutivo previsto dal precedente art. 25, emettendo i relativi atti ingiuntivi.

Nell'espletamento del servizio il concessionario può farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilità di cui al successivo art. 42.

E' vietato il sub-appalto del servizio.

Art. 39.

Capitolato d'oneri

I comuni devono predisporre apposito capitolato d'oneri per regolare i rapporti contrattuali con il concessionario del servizio.

Art. 40.

Albo

Il servizio può essere dato in concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle finanze.

L'iscrizione nell'albo è subordinata al riconoscimento di requisiti morali e dell'idoneità tecnico finanziaria a ben condurre la gestione del servizio ed alla mancanza delle cause di incompatibilità di cui ai numeri 1), 4), 5), 8), 9) e 10) del successivo art. 42.

L'iscrizione all'albo è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalle disposizioni di legge in materia.

Per l'esame delle domande d'iscrizione, per la revisione periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione degli iscritti, è costituita con decreto del Ministro per le finanze una commissione composta:

1) del direttore generale per la finanza locale, presidente;

2) di un funzionario del Ministero dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della amministrazione civile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

3) di un funzionario del Ministero delle finanze, addetto ai servizi della imposta comunale sulla pubblicità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

4) di un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

5) di un rappresentante dei concessionari del servizio, scelto fra i designati dalla Federazione italiana della pubblicità in rappresentanza di ognuna delle associazioni di categoria.

Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale per la

finanza locale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che può essere sostituito in caso di assenza o di impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per la formazione e tenuta dell'albo e per il funzionamento della commissione e la durata in carica dei componenti.

Art. 41.

Modalità per l'iscrizione all'albo

L'iscrizione deve essere chiesta dagli interessati con domanda diretta al Ministero delle finanze Direzione generale per la finanza locale.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato generale del casellario giudiziario;

3) certificato della cancelleria del tribunale competente di data non anteriore a trenta giorni da quello della presentazione della domanda, attestante che il richiedente non trovasi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato.

Le società legalmente costituite devono inoltre produrre copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente autenticate.

Per le società i certificati indicati nel secondo comma del presente articolo debbono riferirsi alle persone che a termine dello statuto ne hanno la rappresentanza legale. Per le società di fatto i certificati debbono essere prodotti a nome di ogni singolo componente la società stessa.

Il Ministero delle finanze può disporre di ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione.

Le determinazioni circa l'ammissione o la esclusione dall'albo sono adottate con decreto motivato del Ministro per le finanze, sentita la commissione di cui al precedente art. 40.

Art. 42.

Incompatibilità

Non possono essere concessionari del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni:

1) i membri del Parlamento;

2) i consiglieri regionali, provinciali e comunali nell'ambito del territorio in cui esercitano il loro mandato;

3) i membri degli organi di controllo sugli atti del comune che dà il servizio in concessione;

4) i pubblici impiegati;

5) i ministri dei culti;

6) il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado, del sindaco e degli assessori del comune che dà il servizio in concessione;

7) coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, sono in lite col comune che dà il servizio in concessione;

8) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato per intero i loro debiti;

9) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato; per peculato, concussione e corruzione; per turbata libertà degli incanti; per calunnia, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, subornazione di testimoni, periti o interpreti; per i delitti di infedeltà di patrocinio o di consulenza; per qualsiasi altro reato, non colposo, che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;

10) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

Art. 43.

Modalità di conferimento della concessione

Il conferimento della concessione ha luogo mediante licitazione privata da indirsi tra non meno di tre ditte che abbiano adeguata capacità economico-finanziaria e che siano iscritte nell'albo previsto dall'art. 40. Il certificato attestante la iscrizione nell'albo deve essere di data non anteriore a novanta giorni da quello in cui si svolge la gara.

Quando almeno due licitazioni risultano infruttuose, la concessione può essere conferita mediante trattativa privata.

Nel caso di variazione di tariffe deliberate dal comune nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso convenuto deve essere ragguagliato al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, sempre che l'aumento o la diminuzione superi il 10 per cento.

Art. 44.

Durata delle concessioni

Le concessioni hanno durata non superiore a nove anni.

Il concessionario del servizio può essere confermato con deliberazione del consiglio comunale, purchè le condizioni contrattuali non siano più onerose per il comune.

A tal fine il concessionario del servizio deve presentare apposita istanza al comune almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione.

Per ogni gestione è dovuta la tassa annua di concessione governativa prevista dalle disposizioni in materia. La prova dell'eseguito versamento deve essere fornita al comune che ha dato in concessione il servizio.

Art. 45.

Misura dell'aggio

L'aggio va commisurato all'ammontare lordo dell'imposta e dei diritti di affissione riscossi, con facoltà di stabilire contrattualmente un minimo garantito in favore del comune.

Il minimo garantito deve essere stabilito al netto dell'aggio e per ciascun anno della concessione.

L'ammontare delle riscossioni conseguite al netto dell'aggio o il canone convenuto deve essere versato alla tesoreria comunale alle scadenze stabilite nel capitolato d'oneri.

L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Nei casi in cui l'ammontare delle riscossioni non raggiunga il minimo garantito annuo per effetto della contestazione di somme accertate, il concessionario ha diritto, a seguito delle eventuali riscossioni di tali somme, di trattenersi anche negli anni successivi quanto è stato da lui anticipato, detraendolo dall'importo eccedente il minimo garantito.

Per il ritardato versamento è dovuta una indennità di mora del sei per cento sulle somme non versate che possono essere recuperate dal comune con il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 46.

Cauzione

Il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione determinata dalla giunta municipale e commisurata alle prevedibili riscossioni di un trimestre.

La cauzione deve essere prestata in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato ovvero mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Per la costituzione di cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria si applicano i limiti e le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86, e successive modificazioni.

I comuni possono procedere ad esecuzione sulla cauzione secondo le norme previste per la escussione degli esattori delle imposte dirette in caso di mancato versamento per due mesi consecutivi delle somme dovute dal concessionario.

Art. 47.

Decadenza

La decadenza del concessionario può essere pronunciata:

1) per mancato versamento per due rate consecutive delle somme dovute;

2) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi dal concessionario nella conduzione del servizio;

3) per la scoperta preesistenza o per la verificata sopravvenienza durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 42.

Per la procedura e la pronuncia della decadenza e per il ricorso contro il provvedimento adottato si applicano le norme in materia di riscossione delle imposte dirette.

Art. 48.

Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'albo può essere chiesta in qualunque momento dall'interessato con apposita istanza.

Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti dichiarati, con provvedimento definitivo, decaduti ai sensi del n. 2) del precedente art. 47 e nei confronti di quelli che entro il 30 giugno di ciascun anno non abbiano presentato al Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49.

Obbligo di adottare le tariffe e le maggiorazioni massime in mancanza di deliberazione comunale

Nei comuni che non abbiano adottato le relative deliberazioni nei modi e termini di cui agli articoli 3 e 56, si applicano le tariffe e le maggiorazioni massime previste dal presente decreto.

Nella prima attuazione del presente decreto si considerano di categoria speciale le vie e le piazze già stabilite come tali nei regolamenti vigenti.

Parimenti sarà mantenuta l'applicazione dell'aumento stagionale nei termini già fissati nei regolamenti vigenti.

Art. 50.

Maggiorazioni ed eccedenze

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente decreto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Alla imposta e ai diritti di cui al presente decreto non si applicano le eccedenze previste dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 51.

Sanzioni

Chiunque avendone l'obbligo ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, ad una sopratassa pari all'ammontare della imposta evasa. La sopratassa è ridotta alla metà se la dichiarazione è prodotta non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata.

Per il tardivo pagamento della imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla sopratassa di cui al primo comma, una sopratassa pari al venti per cento della imposta il cui pagamento è stato ritardato.

Per le violazioni alle norme regolamentari emanate dai comuni in esecuzione del presente decreto si applica, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 3 maggio 1967, n. 317, la sanzione pecuniaria da lire diecimila a lire centomila.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 52.

Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo

I comuni provvedono a far rimuovere le affissioni e la pubblicità abusive, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con ordinanza del sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dei diritti e dell'imposta, nonchè dell'ammontare delle relative sanzioni.

Nell'ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

Art. 53.

Privilegi

Per la riscossione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del comune il privilegio previsto dall'art. 2752, terzo comma, del codice civile.

Art. 54.

Diritto accessorio

Ai fini della raccolta e della elaborazione dei dati afferenti ai servizi per la pubblicità e per le pubbliche affissioni e per coordinare i dati stessi in apposita analitica relazione annuale, è dovuto per ogni bolletta di importo non inferiore a lire diecimila un diritto fisso di lire trecento.

Il relativo importo è devoluto:

a) per il 60 per cento al comune o al concessionario del servizio, per la raccolta dei dati statistici di prima rilevazione effettuata in sede locale;

b) per il restante 40 per cento ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 55.

Vigilanza sulla gestione del servizio

Il Ministero delle finanze ha facoltà di disporre ispezioni sulle gestioni del servizio, sia dirette sia in concessione, allo scopo di accertare che siano osservate le disposizioni di legge in materia tributaria.

Art. 56.

Norme transitorie

Per la prima applicazione i comuni dovranno deliberare entro il 31 gennaio 1973 i regolamenti e le relative tariffe.

Per la pubblicità effettuata anteriormente al 1° gennaio 1973 e per la quale non sia stato accertato il relativo tributo, i comuni possono procedere al recupero del tributo medesimo secondo le modalità di accertamento e di riscossione previste dal presente decreto, fermi restando i termini e le tariffe in vigore prima della suddetta data.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Per la tassa sulle insegne si applicano le disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. I relativi accertamenti debbono essere effettuati, entro il 30 giugno 1973, per le annualità 1971 e 1972 e, entro il 30 giugno 1974, per l'annualità 1972.

Art. 57.

Iscrizione all'albo delle imprese già titolari di appalti

Le persone fisiche e giuridiche che all'entrata in vigore del presente decreto sono titolari di appalti per la riscossione della imposta comunale sulla pubblicità affine o dei diritti sulle pubbliche affissioni sono iscritte, a domanda, nell'albo di cui al precedente art. 40, semprechè comprovino di avere esercitato il servizio stesso per non meno di un anno.

Le stesse possono continuare la gestione del servizio fino alla scadenza del contratto in corso alle medesime condizioni in esso stabilite, salvo l'adeguamento dell'aggio o del canone fisso, nonchè del minimo garantito rapportandoli alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Ove le parti non si accordassero sulla misura degli adeguamenti, la determinazione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

I capitolati annessi ai contratti di concessione, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle norme stabilite dal medesimo, abrogando quelle che risultassero in contrasto.

Art. 58.

Norme abrogate

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

A) la sezione II del capo XII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

B) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417;

C) l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356;

D) l'art. 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

E) il secondo comma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

F) la legge 5 luglio 1961, n. 641;

G) il terzo e quarto comma dell'art. 39 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

H) ogni altra norma che sia incompatibile o in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 59.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **640**.

Imposta sugli spettacoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Presupposto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta prevista dal presente decreto gli spettacoli e le altre attività indicati nella allegata tariffa, compresi l'esercizio del giuoco nelle case a ciò destinate e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione.

Art. 2.
Soggetti d'imposta

Sono soggetti d'imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attività di cui alla tariffa annessa al presente decreto, nonchè coloro che esercitano case da gioco o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione.

Quando l'esercizio di scommesse e di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se delega ad altri l'esercizio delle scommesse e di case da gioco.

Art. 3.
Base imponibile

La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o la occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

Concorrono a costituire la base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attività;

c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonchè ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività.

Quando gli spettacoli e le altre attività di cui al primo comma sono organizzati da società o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la società o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attività ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la società o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci.

Se per intervenire a detti spettacoli ed attività è previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati, e sulle somme corrisposte per i titoli di cui alle suddette lettere *a*), *b*) e *c*), anche se gli intervenuti sono estranei alla società o circolo.

Per le attività di cui al numero 5 della tariffa l'imponibile è costituito anche dagli introiti delle marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a riduzione.

Per le scommesse la base imponibile è costituita dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.

Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giuocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del giuoco.

Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.

Art. 4.
Aliquote

Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto.

Per gli abbonamenti l'imposta è liquidata su ciascuna distinta d'incasso con l'aliquota corrispondente al quoziente tra l'importo dell'abbonamento ed il numero degli spettacoli od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto.

Gli introiti derivanti dall'applicazione di marche o bollini sui biglietti ferroviari a riduzione sono assoggettati all'imposta con l'aliquota prevista in relazione al valore della marca o del bollino.

Sui corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori obbligatoriamente imposti agli spettatori od ai partecipanti, esclusi gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico, l'imposta è liquidata con l'aliquota più elevata prevista in relazione al tipo di spettacolo od attività.

Sono soggetti all'imposta con la minore aliquota prevista per il tipo di spettacolo od attività le dotazioni, i sussidi e gli altri proventi, nonchè le quote per l'appartenenza a società e circoli.

Art. 5.

Spettacoli di beneficenza

L'imposta si applica anche per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza o comunque non di lucro.

TITOLO II
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 6.

Biglietti per spettacoli ed altre attività

Gli impresari, esercenti o chiunque organizza, anche senza la licenza di pubblica sicurezza, spettacoli od altre attività soggette ad imposta, hanno l'obbligo di usare biglietti a tre sezioni ciascuna recante il contrassegno dell'ufficio accertatore e la numerazione progressiva.

I biglietti devono essere emessi in serie distinte di diverso colore per le varie categorie di posti e di ingressi. I biglietti a prezzo intero o ridotto ed i biglietti di « differenza » debbono portare l'indicazione dell'ordine di posti al quale si riferiscono.

Nel caso di spettacoli ed altre attività dati nell'anno con periodicità, anche variabile, debbono essere adottate due distinte dotazioni di biglietti da usare alternativamente per ciascuna giornata di attività o anche nella stessa giornata quando è variata la programmazione o qualsiasi elemento costitutivo del prezzo di ingresso. Non sussiste l'obbligo della doppia dotazione se la vendita dei biglietti è effettuata nei giorni antecedenti lo spettacolo o l'attività.

All'ingresso di ogni spettatore o partecipante, delle due sezioni consegnate una viene lasciata allo spettatore o partecipante e l'altra è immessa in una apposita cassetta.

La suddetta cassetta deve essere chiusa e, a richiesta dell'ufficio accertatore, munita di un secondo dispositivo di chiusura, la cui chiave rimane in possesso dell'ufficio stesso. Al termine di ciascuna giornata di attività, ovvero anche nella stessa giornata qualora si verifichi il cambio della dotazione dei biglietti posti in vendita, la cassetta deve essere vuotata.

Lo spettatore o partecipante è tenuto a conservare il biglietto rilasciatogli per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo ove si svolge lo spettacolo o l'attività ed è tenuto a pagarne nuovamente l'importo qualora ne risulti sprovvisto.

I biglietti invenduti relativi a spettacoli od attività a carattere non periodico o per i quali non è stata adottata la doppia dotazione debbono essere consegnati per la distruzione all'ufficio accertatore contestualmente al pagamento dell'imposta.

I biglietti relativi alle due dotazioni debbono, invece, essere conservati nei locali in cui si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggetti ad imposta.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei biglietti aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 7.

Registri di carico e scarico dei biglietti per spettacoli ed altre attività

I soggetti che, giusta l'art. 6 del presente decreto, hanno l'obbligo di porre in uso due distinte dotazioni di biglietti sono altresì obbligati alla tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni, conformi a modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

I registri predetti, preventivamente timbrati dall'ufficio accertatore, debbono essere tenuti con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) le registrazioni debbono essere eseguite a ricalco in tre copie senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;

2) le registrazioni di carico debbono eseguirsi nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere vistate dall'ufficio accertatore;

3) per lo scarico di fine mese debbono essere indicati il numero e la data della distinta d'incasso sulla quale risulta:

a) per la prima volta nel mese lo scarico della serie;

b) l'ultimo scarico del mese o il termine della serie.

Alla fine di ciascun mese di attività devono essere indicate sui registri le rimanenze dei biglietti esistenti e consegnate all'ufficio accertatore due copie dei fogli che riportano le registrazioni di chiusura.

I biglietti delle serie in tutto o in parte non utilizzate a fine mese costituiscono il carico iniziale per il mese successivo.

I registri di carico e scarico e le rimanenze dei biglietti debbono essere conservati, per tre anni dall'ultima operazione di scarico, nei locali in cui si svolge l'attività dei soggetti che li hanno in carico e messi a disposizione degli organi preposti al controllo e alla vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ogni qual volta essi ne facciano richiesta.

Art. 8.

Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attività

Gli esercenti e le altre persone che organizzano gli spettacoli e le altre attività soggetti ad imposta o i loro rappresentanti devono compilare e sottoscrivere, ai fini della liquidazione del tributo, per ogni spettacolo od attività, apposita distinta d'incasso in duplice copia.

Per gli spettacoli ed altre attività a carattere periodico dette distinte debbono essere numerate progressivamente su ambedue le copie e raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore. Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie è distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente od organizzatore.

All'inizio del primo o unico spettacolo giornaliero, gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta devono riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati relativi allo spettacolo od attività, l'ora d'inizio, nonchè i dati inerenti ai biglietti posti in uso con l'indicazione del prezzo unitario; per quanto riguarda in particolare gli spettacoli cinematografici l'esercente è tenuto ad indicare anche il titolo e la casa produttrice dei films di lungometraggio, di cortometraggio e delle attualità.

Per ogni giornata di spettacolo od attività, all'atto della chiusura del locale, sulla distinta d'incasso deve essere fatto dagli esercenti od organizzatori il conteggio delle somme incassate e dei biglietti venduti distinti per serie, con la indicazione per ciascuna serie dei numeri con cui si è iniziata e si è chiusa la vendita nella giornata.

Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'esercente o dell'organizzatore e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo.

La distinta di cui al presente articolo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, sentito, per quanto riguarda gli spettacoli cinematografici, il Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per le attività soggette all'imposta sul valore aggiunto il Ministro per le finanze può disporre l'adozione di distinte utili anche all'applicazione di detta imposta, nonchè di modelli riepilogativi.

Art. 9.

Biglietti per scommesse

Gli organizzatori di scommesse, con qualunque sistema esercitate, per le corse o le gare di qualsiasi genere devono essere provvisti di biglietti a due sezioni recanti il contrassegno dell'ufficio accertatore e numerate progressivamente per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse, e recare, all'atto del rilascio, l'indicazione della somma accettata come scommessa ed il numero della corsa o gara cui la scommessa stessa si riferisce.

I biglietti venduti devono portare l'indicazione della società o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può autorizzare l'uso di biglietti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal presente decreto per gli impianti di totalizzazione automatica delle scommesse accettate ed in altri casi giustificati da particolari motivi.

Art. 10.

Registro di carico e scarico dei biglietti per scommesse

Gli organizzatori di scommesse sono obbligati alla tenuta di apposito registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti conforme a modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Il registro predetto, preventivamente vidimato dallo ufficio accertatore, deve essere tenuto con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) le registrazioni devono essere eseguite senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;

2) le registrazioni di carico devono essere eseguite nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere vistate dall'ufficio accertatore;

3) le registrazioni di scarico devono eseguirsi dopo la compilazione della distinta dell'incasso lordo giornaliero e devono essere vistate, all'atto di chiusura di ciascuna giornata di corsa o gara, dall'ufficio accertatore.

Entro tre giorni dall'ultimazione della corsa o gara è fatto obbligo di consegnare all'ufficio accertatore, per la distruzione, i biglietti già predisposti rimasti invenduti.

Art. 11.

Distinta d'incasso per scommesse

Gli organizzatori di scommesse o i loro rappresentanti sono obbligati a compilare e sottoscrivere distinte d'incasso in duplice copia progressivamente numerate e conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Tali distinte devono essere raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore.

Per ogni giornata di corsa o di gara, all'atto della chiusura, deve essere effettuato il conteggio dei biglietti venduti e compilata la distinta d'incasso per far constare l'introito totale delle scommesse, annotandovi il quantitativo dei biglietti in carico, quello dei biglietti venduti e le rimanenze invendute, distinti come nel precedente art. 9, con l'indicazione dei numeri con cui si è iniziata e si è chiusa la vendita nella giornata.

Alla distinta dovranno essere allegati una copia delle distinte a ricalco che per ciascuna corsa o gara vengono compilate dal totalizzatore e dai singoli allibratori, nonchè il prospetto riepilogativo redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie della distinta d'incasso è distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'organizzatore.

Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'organizzatore dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo.

Art. 12.

Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco

Coloro che esercitano case da gioco o i loro rappresentanti sono obbligati a compilare e sottoscrivere distinte per la contabilizzazione dei proventi in duplice copia progressivamente numerate e conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Tali distinte devono essere raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'Ufficio accertatore.

Alla fine di ogni giornata di gioco deve essere compilata la distinta per la contabilizzazione dei proventi per far constare l'introito della gestione, distinto per gli ingressi, per il gioco e per gli introiti connessi.

Alla distinta dovranno essere allegate le note compilate per ciascun tavolo di gioco.

Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie della distinta è distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente.

Le copie delle distinte per la contabilizzazione dei proventi in possesso dell'esercente e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo.

Art. 13.

Accertamento in base a dichiarazione

Allorquando l'accertamento a mezzo della distinta di incasso non sia possibile ovvero si presenti notevolmente difficile per la minima importanza o per la natura dello spettacolo e dell'attività o per il genere o la minima importanza del locale in cui lo spettacolo o l'attività vengono dati, l'ufficio accertatore, previa autorizzazione dell'intendenza di finanza competente per territorio, può consentire che l'imposta venga liquidata sulla base dell'introito imponibile denunciato, applicando le aliquote stabilite in relazione alla natura dello spettacolo o della attività ed ai prezzi praticati.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma, entro i cinque giorni successivi a quello in cui lo spettacolo è stato dato o è cessata la attività o qualora si tratti di spettacoli od attività a carattere periodico entro la fine di ciascun mese, debbono presentare all'ufficio accertatore, su moduli predisposti dall'Amministrazione finanziaria, apposita dichiarazione degli introiti effettivamente conseguiti da assoggettare ad imposizione.

L'ufficio accertatore procede, se del caso, all'accertamento in rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente od anche all'accertamento d'ufficio della imposta in caso di omessa presentazione della dichiarazione stessa, avvalendosi degli elementi e dati indicati dai contribuenti, di quelli raccolti d'ufficio o comunque a sua conoscenza.

L'accertamento in rettifica della dichiarazione o di ufficio deve essere portato a conoscenza del contribuente a pena di decadenza, entro il termine indicato dallo art. 40.

Avverso gli anzidetti accertamenti può essere proposto ricorso in sede amministrativa nei modi e termini previsti dal successivo art. 38.

Art. 14.

Imponibili medi

Per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonchè per particolari tipi di scommesse, il Ministro per le finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione.

I contribuenti che non intendono aderire alle determinazioni di cui al precedente comma, esclusi i casi in cui vengano apportati aumenti ai prezzi delle consumazioni o si tratti di corrispettivi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte hanno la facoltà di optare per l'accertamento a distinta d'incasso, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 13, per l'accertamento in base a dichiarazione, osservando le disposizioni stabilite nel presente decreto per tali sistemi di accertamento e le speciali norme cautelative e di controllo.

Art. 15.

Pagamento dell'imposta

Il pagamento dell'imposta liquidata a norma dei precedenti articoli deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore dalle persone indicate all'art. 2 entro il quinto giorno non festivo successivo:

a) per le attività a carattere periodico con frequenza giornaliera, alla quinta giornata d'incasso;

b) per le altre attività a carattere periodico, al compimento di ciascuna quindicina;

c) per le attività occasionali, a ciascuna giornata d'attività;

d) per le quote e contribuzioni associative, alla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 3;

e) per l'imposta liquidata ai sensi dell'art. 13, a quello di presentazione della denunzia, ovvero:

1) a quello di scadenza del termine di impugnativa avverso l'accertamento di rettifica e d'ufficio, ove non sia stato proposto ricorso in sede amministrativa;

2) a quello di notifica della decisione definitiva ai sensi di legge.

In tutti i casi di mancata effettuazione di attività soggette all'imposta prevista dal presente decreto, nei quali sia riconosciuto l'obbligo della restituzione del prezzo dei biglietti di ingresso, i termini di cui al presente articolo sono sospesi fino all'esaurimento delle richieste di restituzione e comunque non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui avrebbe dovuto aver luogo lo spettacolo.

L'ammontare dell'imposta è commisurata all'importo dei biglietti per i quali non è stata chiesta la restituzione.

Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle soprattasse e degli interessi nei termini stabiliti dai precedenti commi, l'ufficio accertatore rimette gli atti all'ufficio del registro competente per territorio per la notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Qualora entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione il contribuente non esegua il pagamento, si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 16.

Rivalsa

Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.

Quando l'esercizio di scommesse è riservato per legge ad un ente pubblico, con decreto del Ministro per le finanze sentito, ove occorra, il Ministro cui compete la vigilanza sull'ente stesso, sarà stabilita la quota che l'ente dovrà prelevare sull'introito lordo delle scom-

messe, tenuto conto delle esigenze finanziarie dell'ente per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge e per l'esercizio della rivalsa di cui al precedente comma.

I prezzi degli spettacoli e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi è dovuta.

Art. 17.

Concessione del servizio

Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.

I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma.

Art. 18.

Vigilanza

La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:

a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza;

c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma del precedente art. 17.

A tal fine al personale di cui al comma precedente è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta previa esibizione:

per il personale di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37;

per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;

per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, è in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.

Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attività soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.

Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attività di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorità finanziaria, ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.

Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta.

Art. 19.

Dichiarazione d'inizio di attività

Gli esercenti e gli organizzatori degli spettacoli e delle altre attività soggetti ad imposta devono farne preventiva dichiarazione sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale all'ufficio accertatore e, su richiesta dell'ufficio stesso, prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.

La consegna della licenza di pubblica sicurezza è subordinata alla esibizione, da parte dell'intestatario della licenza medesima, del duplo della dichiarazione di cui al comma precedente vistato dall'ufficio accertatore.

TITOLO III

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 20.

Biglietti a riduzione

Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nonchè agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

Art. 21.

Films didattici, giardini zoologici e mostre faunistiche, quote associative circoli del cinema

Non è dovuta l'imposta:

a) per le proiezioni dei films didattici riservate agli alunni delle scuole;

b) per gli ingressi nei giardini zoologici e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse per finalità culturali o di studio;

c) sulle quote annuali versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica aderenti alle associazioni nazionali riconosciute ai sensi dell'art. 44, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonchè sulle quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16.

Art. 22.

Biglietti gratuiti per i grandi invalidi

L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.

Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero del tesoro.

Art. 23.

Ingressi gratuiti nei cinematografi

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari ed esercenti dei cinematografi non sono soggette all'imposta, purchè il numero degli ingressi gratuiti non ecceda l'8 per cento dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

Parimenti non sono soggetti all'imposta i biglietti gratuiti di semplice ingresso o di invito giornaliero nei predetti locali di spettacolo, ancorchè non diano diritto ad occupare un posto, ma il numero di tali ingressi non può eccedere, per ciascuna giornata di spettacolo, il 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

Non sono computabili nelle percentuali di cui ai precedenti commi i biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche distribuiti gratuitamente dagli esercenti ai militari e graduati di truppa in divisa in occasione della celebrazione della giornata delle forze armate e del combattente.

Art. 24.

Ingressi gratuiti per manifestazioni sportive

Per le manifestazioni sportive di qualunque genere che hanno luogo negli stadi, ippodromi, cinodromi o comunque in locali ed impianti chiusi, le tessere nominative permanenti ed i biglietti gratuiti di semplice ingresso non sono soggetti all'imposta, purchè il numero degli ingressi gratuiti non ecceda il 3 per cento della capienza di ciascun complesso ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità.

Ove si tratti di manifestazioni sportive organizzate all'aperto o in luoghi non permanentemente ad esse destinati, non sono soggetti all'imposta i biglietti gratuiti di ingresso nel limite del 3 per cento della dotazione di biglietti chiesta per la manifestazione in relazione alla capacità recettiva del luogo ed al prevedibile afflusso di spettatori.

Le suddette percentuali devono essere ragguagliate a ciascuna categoria di posti.

Art. 25.

Ingressi gratuiti nei teatri

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente comprese quelle che non danno diritto all'assegnazione fissa di un posto non sono soggette alla imposta purchè il numero degli ingressi consentiti non ecceda il 10 per cento del numero dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

I biglietti gratuiti per il semplice ingresso o per l'occupazione di posti distribuiti giornalmente dagli impresari teatrali non sono soggetti all'imposta purchè il loro numero non ecceda il 15 per cento dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

Art. 26.

Ingressi gratuiti per altre attività

Per gli spettacoli e le altre attività non compresi negli articoli 23, 24 e 25 del presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i biglietti gratuiti di ingresso non sono soggetti all'imposta purchè il loro numero non ecceda, complessivamente, il 5 per cento della capacità recettiva del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

Per gli spettacoli e le altre attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i biglietti gratuiti limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone, ovvero, se dati all'aperto, al 2 per cento della dotazione complessiva dei biglietti chiesta all'ufficio accertatore in relazione al prevedibile afflusso di spettatori o partecipanti.

Art. 27.

Tessere C.O.N.I., U.N.I.R.E., A.C.I.

Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dall'Unione nazionale incremento razze equine, dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno.

Art. 28.

Vidimazione delle tessere gratuite

La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta è subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.

Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai precedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27 non vanno computate le tessere ed i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, nè quelli previsti dall'art. 18 del presente decreto.

Art. 29.

Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza

Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'art. 20 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

Art. 30.

Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione

I biglietti gratuiti in eccedenza alle percentuali od ai quantitativi stabiliti debbono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e contenere l'indicazione, a stampa o a timbro, che il biglietto è gratuitamente rilasciato.

I biglietti gratuiti concessi ai grandi invalidi ed ai loro accompagnatori e quelli previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente decreto devono essere di colore

diverso da quello dei biglietti a pagamento e dei biglietti gratuitamente rilasciati per i quali è dovuta l'imposta.

Parimenti i biglietti a prezzo ridotto rilasciati alle persone indicate al precedente art. 20 devono essere di colore diverso da quello dei biglietti di cui ai commi precedenti e debbono portare impressa l'indicazione della specie della riduzione.

Art. 31.

Divieto di applicare soprapprezzi

Non è consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 32.

Mancato e ritardato pagamento dell'imposta

Per il mancato o insufficiente pagamento della imposta si applica, indipendentemente dalle sanzioni di carattere penale e dalla chiusura del locale di cui al successivo art. 36, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta ed i tributi connessi evasi.

In luogo della pena pecunaria si incorre nella soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta qualora questa venga corrisposta prima dell'accertamento della violazione.

Art. 33.

Violazioni varie

Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, si incorre nella pena pecunaria:

a) da L. 300 a L. 6.000 per ogni biglietto o abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura;

b) da L. 6.000 a L. 120.000 per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte;

c) da L. 20.000 a L. 200.000 per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico;

d) da L. 5.000 a L. 100.000 per la irregolare tenuta dei registri medesimi;

e) da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o della dichiarazione dell'ammontare delle quote associative;

f) da L. 10.000 a L. 100.000 per la omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13.

Art. 34.

Vendita di biglietti gratuiti

Chiunque vende biglietti gratuitamente concessi ai sensi del presente decreto incorre nella pena pecunaria da L. 3000 a L. 12.000 per ciascun biglietto.

Art. 35.

Altre violazioni

Per le violazioni alle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la pena pecunaria da L. 10.000 a L. 50.000.

Art. 36.

Chiusura del locale

Nel caso di recidiva nel mancato o insufficiente pagamento dell'imposta ovvero nella mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o nella omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, l'intendente di finanza può provvedere, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alla chiusura del luogo ove si tengono gli spettacoli o le altre attività compresi i giochi e le scommesse.

In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 300.000.

Art. 37.

Accertamento delle violazioni

Per la cognizione, l'accertamento e la definizione delle violazioni alle norme del presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

TITOLO V

CONTENZIOSO DECADENZA

Art. 38.

Ricorsi amministrativi

Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi e delle soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato.

Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente è venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 39.

Azione giudiziaria

Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

Art. 40.

Termini di decadenza Rimborsi

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere la restituzione delle imposte erroneamente ed indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno dell'effettuato pagamento.

Art. 41.

Abrogazioni

Sono abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli abbuoni di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213; 14 marzo 1968, n. 318 e 14 maggio 1971, n. 271.

Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

Art. 42.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 252, *foglio n.* 8. — CARUSO

	Corrispettivi fino a L. 300 nette	Corrispettivi da L. 301 a L. 1300 nette	Corrispettivi da L. 1301 a L. 8000 nette	Corrispettivi superiori a L. 8000 nette
1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private	10 %	$y = 0{,}015x + 5{,}5$	$y = 0{,}0014925x + 23{,}05975$	50 %
2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse	4 %	$y = 0{,}014x - 0{,}2$	$y = 0{,}0010448x + 16{,}64176$	50 %
3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari	5 %	10 %	15 %	40 %

	Aliquote proporzionali
4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti	5 %
5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze ed altre manifestazioni similari di qualunque specie	3 %
6. Introiti derivanti: dall'utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone o a moneta da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico — ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiante — sia in circoli o associazioni di qualunque specie; dal gioco del bowling; dal noleggio di go-karts e da ogni altro gioco o trattenimento diversi dai precedenti per il quale si corrisponda un prezzo per parteciparvi	8 %
7. Biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse	60 %
8. Provento lordo delle case da gioco	8 %
9. Scommesse al totalizzatore o al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione	7 %

Nota. — Gli spettacoli e le altre attività non espressamente indicate nella presente tariffa, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

Per gli spettacoli ed altre attività soggetti ad imposta dati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

L'aliquota y è stabilita in base alle formule indicate in tariffa, ove x rappresenta il prezzo netto.

Visto: *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651423/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.